

CCCXXXVIII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 2 GIUGNO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Bilancio delle finanze (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	Pag. 15079
ABIGNENTE, <i>presidente della Giunta generale del bilancio e relatore</i>	15097, 15100
ABOZZI	15080, 15107
BOCCONI	15098-99
BOUVIER	15090
BUCCELLI	15094
CAETANI	15079-80
CONGIU	15082
DE CESARE	15083
FACTA, <i>ministro</i>	15079
	15081-84-87-90-92-95-99, 15100-105-106-107-108
FALLETTI	15085
GALLENGA	15088
MEZZANOTTE	15080
PATRIZI	15085 15100
PELLEGRINO	15100
RAVA	15083-89
VALENZANI	15094
VALERI	15106

La seduta comincia alle 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di martedì 30 maggio 1911.

(È approvato).

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

Si deve ora procedere all'esame dei capitoli. Avverto che quelli sui quali non si faranno osservazioni s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. — *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese generali di amministrazione*. — *Ministero*. — Capitolo 1. Personale di ruolo del Ministero (*Spese fisse*), lire 2,523,836.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Mi rivolgo all'onorevole ministro delle finanze per ricordargli una categoria modestissima di impiegati, dei quali gli ho presentato una Commissione pochi giorni or sono, vale a dire gli scrivani straordinari del Ministero, i quali servono lo Stato da molti anni nella qualità di straordinari e quindi senza alcuna speranza di pensione.

Essi si raccomandano all'onorevole ministro perchè voglia prendere in considerazione il loro stato pietoso ed iscriverli nel ruolo organico, affinchè nei pochi anni che loro rimangono a vivere possano usufruire dei vantaggi della pensione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ebbi ripetute volte occasione di dichiarare alla Camera che a poco a poco sistemerò tutto questo personale, che attualmente si trova in una condizione così irregolare. Ma oltre a quella categoria accennata dall'onorevole Caetani, ve ne sono altre in condizioni anche più gravi.

Ma in questa specie di graduatoria di benefici che mi propongo di portare a questo personale, terrò in particolare considerazione le osservazioni fattemi dall'onorevole Caetani.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni, s'intende approvato il capitolo 1º nella somma di lire 2,523,836.

Capitolo 2. Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 285,000.

Capitolo 3. Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari, lire 1,000.

Capitolo 4. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; spese per copiatura a cottimo e facchinaggio, lire 64,500.

Capitolo 5. Personale straordinario del Ministero — Indennità di residenza in Roma, lire 11,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 106,700.

Capitolo 7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 55,000.

Capitolo 8. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale, lire 37,000.

Capitolo 9. Fitto di locali privati per Comando generale della Guardia di finanza e per altri uffici centrali, lire 13,750.

Intendenze di finanza, uffici esterni del Catasto e dei Canali Cavour. — Capitolo 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (*Spese fisse*), lire 5.498,205.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo, unicamente per fare all'onorevole ministro una raccomandazione, anche a nome del collega Pais.

Gli raccomando di portare la sua benevola attenzione sulle condizioni economiche e di carriera del personale d'ordine delle Intendenze di finanza. Recentemente, l'onorevole sottosegretario di Stato, nel rispondere ad una interrogazione dell'egregio collega Caetani, riconobbe che le condizioni di carriera di questo personale sono tutt'altro che liete; quindi questa dichiarazione mi dispensa dallo spendere parole per dimostrare un fatto già ammesso e riconosciuto.

Non posso negare che il Governo s'è già preoccupato di questa modesta ma benemerita classe di funzionari; però i miglioramenti ad essa dati non sono stati in relazione alle cresciute esigenze della vita, e neppure sufficienti a compensare gli inconvenienti che derivano dai ruoli chiusi.

Se ritenessi opportuno di far confronti con categorie d'impiegati di altre amministrazioni, troverei argomenti decisivi a favore della mia raccomandazione.

Me ne astengo sia per amore di brevità, sia perchè, in questo momento, ho sentito che su questo argomento parlerà egregia-

mente, come sempre, l'onorevole collega Caetani.

So quanto affetto senta l'onorevole ministro per i funzionari da lui dipendenti; mi permetto quindi di dirgli che non solo sarà atto di giustizia, ma di saggia opportunità politica quello di procurare che tutte le categorie del personale d'ordine delle diverse amministrazioni dello Stato siano perequate.

Il sacrificio che verrebbe ad incontrare lo Stato sarebbe molto lieve; e, ad ogni modo, questo lieve sacrificio sarebbe compensato ad usura dalla soddisfazione di avere adempiuto ad un dovere.

Spero pertanto che l'onorevole ministro vorrà farmi rassicuranti dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. Ho ben poco da aggiungere a quanto ha detto con tanta precisione e moderazione l'onorevole collega Abozzi.

Questa è una questione già vecchia, sulla quale ho pregato più volte l'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione, e per la quale ho presentato interrogazioni, anche a nome di altri colleghi.

Non illustro la questione stessa: perchè è stata già chiarita dall'onorevole Abozzi; tengo solo a ripetere che l'onorevole ministro, con la sua consueta cortesia, s'è limitato a darci buone parole.

Ora chiederemmo qualche cosa di più, qualche fatto preciso, ricordandogli anche, oltre quanto ha detto l'onorevole Abozzi, che, nei gradi più anziani di questa categoria, vi sono molti impiegati che hanno oltre 80 anni e che quindi sarebbe opportuno che il ministro li mettesse a riposo, non potendo essi compiere il loro dovere, come potrebbero compierlo altri più giovani di loro, che ad essi potrebbero venir sostituiti.

M'auguro pertanto che, in quest'occasione, innanzi alla Camera, il ministro potrà darci qualche risposta più confortante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

MEZZANOTTE. Mi associo pienamente a quanto hanno detto gli onorevoli Abozzi e Caetani, appunto perchè anch'io volevo rivolgere la raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze di tenere in considerazione questa benemerita classe, che veramente merita qualche sollievo.

Mi auguro che le risposte che ci darà l'onorevole ministro siano tali da potere soddisfare questi impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Avviene nella discussione dei capitoli quello che io prevedevo, che ad ogni capitolo sarebbero sorti dei deputati che, ispirandosi ad un concetto lodevolissimo di protezione, e dirò anche di giustizia, verso i funzionari, avrebbero pregato il ministro di migliorarne le condizioni.

Non voglio tediare la Camera colla ripetizione delle solite frasi, cioè che si farà tutto il possibile, ma noto che ogni classe che è raccomandata crede di essere la più maltrattata e di avere quindi diritto alla preferenza sulle altre; ed ogni classe crede che la spesa per migliorarla sarebbe così lieve che lo Stato non dovrebbe preoccuparsene. Ma disgraziatamente tutte queste spese messe insieme sono quelle che fanno i milioni; e noi ricordiamo che pochi giorni fa alla Camera fu detto che le maggiori spese per gl'impiegati salirono del 150 per cento, appunto per i piccoli aumenti successivi che sono stati fatti.

La Camera quindi comprende che io debbo fare molte riserve intorno alle raccomandazioni che mi fanno gli onorevoli colleghi; tuttavia, siccome ho in animo, di colmare le lacune che più gravi si presentano e che si fanno maggiormente sentire sugli impiegati, così dichiaro che entro questi limiti terrò presenti le raccomandazioni che mi sono state fatte, fortunato se le condizioni del bilancio mi consentiranno di contentare a poco a poco quelli che più hanno bisogno e di avviarci così a quella perequazione che è nel desiderio di tutti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 10 nella cifra di lire 5,498,205.

Capitolo 11. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 12. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio, 108,000 lire.

Capitolo 13. Personale straordinario delle Intendenze — Indennità di residenza in Roma, lire 1,600.

Capitolo 14. Spese d'ufficio (*Spese fisse e variabili*), lire 344,000.

Capitolo 15. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 112,000.

Servizi diversi. — Capitolo 16. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale, lire 18,000.

Capitolo 17. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio, lire 40,000.

Capitolo 18. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie, lire 120,000.

Capitolo 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 23,000.

Capitolo 20. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 21. Spese postali, lire 18,000.

Capitolo 22. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, e stampati d'uso promiscuo, lire 240,000.

Capitolo 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (*Spese d'ordine*), lire 997,802.

Capitolo 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 26. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 27. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 86,000.

Capitolo 28. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 27,000.

Capitolo 29. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione centrale, lire 104,260.

Capitolo 30. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazioni d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale, lire 205,050.

Capitolo 31. Spese casuali, lire 25,500.

Capitolo 32. Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, lire 195,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 33. — Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie, lire 12,300,000.

Capitolo 34. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 170,000.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* — Capitolo 35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (*Spese fisse*), lire 3,176,700.

Su questo capitolo 35 l'onorevole Congiu ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo voglia affrettare in Sardegna i lavori del nuovo catasto ».

L'onorevole Congiu ha facoltà di parlare.

CONGIU. Onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno presentato d'accordo con altri colleghi sardi, non ha bisogno di molte illustrazioni.

La questione, sulla quale mi sono permesso di richiamare l'attenzione del ministro e della Camera, merita la maggiore considerazione.

Le condizioni del catasto in Sardegna sono, più che in qualunque altra regione, deplorabilissime. Noi abbiamo avuto un catasto fatto e male piuttosto nel gabinetto che sul terreno; quindi continui errori, fomite perenne di litigi giudiziari e di aspre private contestazioni. Ma abbiamo qualche cosa di più grave. Le finanze lamentano una percentuale altissima, in Sardegna, più che in ogni altra regione, di devoluzioni di beni al demanio in seguito a mancato pa-

gamento d'imposte; ciò è vero, ma in massima parte lo si deve attribuire alla pessima formazione del nostro catasto.

In Sardegna avviene che anche accorti e solleciti proprietari, che si curano convenientemente dei loro possedimenti, si trovano un bel giorno a vedersi espropriati, senza saperlo, appunto per la formazione difettosissima del nostro catasto, ed anche perchè, le volture intermedie non essendo state eseguite, neanche al proprietario più diligente può riuscire di sapere se un dato terreno suo possa essere stato espropriato. Quindi contestazioni col demanio, coi privati, coll'esattore.

Ora è necessario che questo stato di cose cessi e che la legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria del 1° marzo 1886 abbia a questo riguardo la più completa applicazione.

Io chiedo all'onorevole ministro, il quale, con grande simpatia, a fatti e non a parole, ha sempre curato gl'interessi della Sardegna, come l'illustre capo del Gabinetto, che voglia anche studiare il modo di evitare od almeno rendere meno esiziali gli inconvenienti cui ho accennato; e se la sua azione si potrà maggiormente esplicare nel senso di affrettare i lavori catastali, la sua opera sarà molto benefica.

Io chiedo, a nome dei miei colleghi, il sollecito disbrigo delle operazioni del catasto anche per un'altra ragione. L'onorevole ministro non ignora, anzi sa molto bene, come si sia manifestata in Sardegna una corrente contro il sistema dei vincoli forestali, i quali impongono un onere alla proprietà; e quindi i proprietari, che per la maggior parte traggono la fonte delle loro risorse dall'industria pastorizia, non possono sfruttare i loro terreni per questo vincolo forestale. L'egregio ministro delle finanze non ignora come anche nella Camera si sia ripercossa l'opinione abbastanza giusta e legale che, se lo Stato crede di poter mantenere, nell'interesse generale dell'industria silvana, questi vincoli forestali, il proprietario il quale non può godere della sua proprietà, debba essere indennizzato. Badi l'onorevole ministro che noi ci troviamo in Sardegna in condizioni molto anormali; da noi la proprietà è molto frazionata; da noi la proprietà terriera costituisce la più sicura fonte di ricchezza per i nostri pastori. Se noi a questi proprietari impediamo di usufruire dei loro terreni, li priviamo di qualunque entrata che, per quanto limitata, è pure necessaria al loro vivere.

Ora l'articolo 142 del regolamento 2 agosto 1886 per l'esecuzione della legge 1° marzo 1886 dispone saviamente che nelle classificazioni dei terreni sarà tenuto conto precisamente del vincolo forestale per togliere od attenuare l'imposta fondiaria.

Questo è qualche cosa nel senso reclamato dalla pubblica opinione, cioè che quelli i quali sono soggetti a questo vincolo non debbano pagare assolutamente questa imposta, appunto perchè questo servizio che rendono alla coltura silvana deve rimanere a carico dello Stato. Così per lo meno avremo qualche cosa, avremo cioè l'inizio della soluzione di quella questione che costituisce una flagrante ingiustizia, come quella per la quale i proprietari si trovano ad essere gravati dall'imposta ed in pari tempo a non poter godere dei terreni per i quali la pagano.

Ma un altro maggiore e più duraturo beneficio la Sardegna attende dal nuovo catasto. Alta è ora assai la sua pressione tributaria erariale fondiaria e di conseguenza anche la comunale e provinciale.

Se, come mi auguro e voglio sperare, le operazioni catastali si faranno cogli equitativi criteri cui si dovrebbe ispirare la legge sul riordinamento della proprietà fondiaria; se intendentamenti ingiustamente fiscali non ne inquineranno l'applicazione; se si avrà il coraggio o meglio dovrei dire se si sentirà lo stimolo del dovere, di correggere cioè gli antichi errori, sia dal lato tecnico, sia dal lato amministrativo e finanziario; se si avrà la coscienza per le condizioni infelici in cui si trova la nostra industria agraria di apprezzare, di valutare, per ciò che effettivamente valgono i nostri terreni, di non equipararli od approssimarli ad altri di regioni continentali dove l'industria agraria è fiorente per tradizioni di lavoro, per adeguato impiego di capitali, o per condizioni di mercato, la nostra pressione tributaria fondiaria di molto diminuirà. Così non ci saranno da questo lato troppo stridenti ingiustizie, e non si sentirà troppo esoso il peso che per legge il proprietario deve sopportare per la sua proprietà fondiaria.

Perciò urge affrettare la fine delle operazioni catastali che già si trovano a buon punto in qualche regione, onde i nostri proprietari non rimangano ulteriormente sotto l'immane peso che li schiaccia.

Mi rivolgo adunque alla giustizia dell'onorevole ministro perchè voglia accettare il mio ordine del giorno, che del resto sono disposto a convertire in semplice raccomandazione, fidando sulla sua parola, perchè vo-

glia affrettare la esecuzione del catasto in Sardegna. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

DE CESARE. Mi limito a poche osservazioni. Con l'articolo primo della legge dell'8 luglio 1909, n. 386, venne disposto che nelle provincie, nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto, il medesimo possa venire attuato per decreto ministeriale, mano mano che le relative operazioni sono cominciate nei circondari, con l'applicazione dell'aliquota dell'8.80 per cento ai nuovi estimi. Ora nel circondario di Salerno le operazioni, di cui è parola nella legge, sono state espletate da lungo tempo, da circa dieci anni, e pare che anche in altri circondari questo fatto si sia verificato; ma intanto non si è avverata l'applicazione del nuovo catasto per motivi che non saprei dire e che non mi sembrano giustificati.

Con ciò si viene a tradire lo scopo della legge e il criterio al quale la legge si è ispirata, cioè quello dell'equità e della giustizia; debbo quindi raccomandare calorosamente all'onorevole ministro Facta che non s'indugi più nell'applicazione di un provvedimento che valga a togliere la disparità di contribuzione delle tasse fondiarie, che si verifica con grave danno di quei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Mi associo alle raccomandazioni fatte dai colleghi per il catasto, specie all'onorevole Congiu per ciò che riguarda l'acceleramento delle operazioni per la Sardegna, perchè conosco per lunga esperienza quale bisogno essa ne senta, ma domando di cominciare per la provincia di Ravenna, e così di aderire ai voti fatti al Governo.

L'onorevole ministro Facta conosce le preghiere che io gli ho scritte e anche presentate come presidente del Consiglio provinciale di Ravenna insieme ai sindaci a nome dei comuni della provincia. Si attende la perequazione per la quale si spera un rimedio a qualche dolore dell'agricoltura, e un temperamento indiretto a qualche dissidio tra i molti che si aggravano sulle terre fertili di Ravenna. A Forlì è in corso l'operazione catastale; e così a Bologna.

Tra le varie proposte fatte da quella Commissione d'inchiesta, che ebbe tanto e tanto grave e difficile lavoro da compiere nell'autunno scorso, alcune si inquadrano nelle disposizioni di vigenti leggi; orbene, queste sarebbe utile che potessero essere

con sollecitudine applicate. So le difficoltà che si oppongono all'azione del ministro; ma conoscendo anche la gentilezza dell'animo suo, mi permetto di ripetergli qui la preghiera, perchè veda di accogliere questo voto di Ravenna.

Un'altra proposta della Commissione d'inchiesta (nella dotta relazione Chimirri) riguardava le acque potabili da portar nei terreni bonificati e ha trovato aiuto in una recente legge; ma per ciò che riguarda la sperequazione della imposta fondiaria si trova la soluzione nella legge ormai vecchia del 1886; ed è per ciò che prego l'onorevole ministro di applicarla; ora che qualche aiuto egli può avere dall'aumentato numero degli impiegati, ora che può prenderne anche senza concorso, voglia assecondare i voti della Romagna e nello stesso tempo i voti della Commissione d'inchiesta presentati al Gabinetto Luzzatti di cui egli faceva pure parte. Spero che vorrà accogliere la nostra preghiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, minis'tro delle finanze. L'onorevole Congiu ha perfettamente ragione. Le provincie di Cagliari e di Sassari sono le più vaste del Regno perchè Cagliari possiede 1,300,000 ettari di terreno, ed oltre un milione quella di Sassari; quindi la stessa ampiezza del territorio indica quali difficoltà si oppongono alle operazioni catastali.

Tuttavia queste operazioni procedono alacramente, tanto è vero che nella provincia di Sassari si è pubblicato il catasto di Alghero e si sta per pubblicare quello di Sassari.

Comprendo bene il desiderio dell'onorevole Congiu di affrettare per quanto è possibile il lavoro per altre parti della Sardegna; ma a mia volta debbo rivolgere una preghiera vivissima a lui; ed è di interessarsi a che le operazioni che sono demandate agli uffici locali procedano più alacramente perchè dipende molto dalla diligenza di questi uffici l'acceleramento del lavoro.

Io, da parte mia, farò quanto potrò perchè da parte dello Stato si lavori il più rapidamente possibile, ma mi raccomando caldissimamente anche agli onorevoli deputati, i quali sono mossi da questo giustissimo desiderio, di adoperarsi affinché da parte anche di tutti gli altri organi dell'Amministrazione si proceda con alacrità. Ad ogni modo assicuro l'onorevole Congiu

che il suo intendimento è condiviso dal Governo e quindi accolgo come raccomandazione il suo ordine del giorno.

Agli onorevoli Rava e De Cesare, i quali si sono interessati a che le operazioni del catasto procedano con ogni mezzo, io posso rispondere che da parte mia ho fatto tutto il possibile.

Salito a questo posto ho trovato l'amministrazione, la quale aveva, al riguardo del catasto, mancanza di personale. Era necessario quindi di provvedere. Ho ricorso al miglioramento degli organici, ho presentato al Parlamento una legge: la quale mi darà mezzo di assumere nuovo personale senza passare attraverso gli esami; so che altri provvedimenti sono ancora necessari e andrò adottandoli via via, sempre allo scopo di risolvere la questione, che interessa a ragione tanta gran parte d'Italia.

L'onorevole Rava mi ha accennato, anche privatamente, alle condizioni di Ravenna; abbiamo riconosciuto la opportunità e la necessità di rimediare al più presto, ma all'onorevole Rava non è ignoto che io mi dibatto tra gravi difficoltà.

Cercherò di superarle coi mezzi, che il Parlamento ha concesso, e con altri provvedimenti, che io chiamerò di indole interna, e farò in modo che i lavori siano accelerati. L'onorevole Rava stimava che ciò si potesse fare in breve tempo, ma io lo assicuro che, con tutta la buona volontà, non mi è stato possibile. Ad ogni modo prendo con lui impegno che farò di tutto per accelerare i lavori. Altro non posso dirgli.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 35 nella somma di lire 3,176,700.

Capitolo 36. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (*Spese fisse*), lire 2,982,600.

Capitolo 37. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 18,930.

Capitolo 38. Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici, lire 500.

Capitolo 39. Retribuzioni, mercedi, sovrassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, lire 2,199,160.

Capitolo 40. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto, lire 1,250,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (*Spesa obbligatoria*), lire 106,334.

Capitolo 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 44. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe, lire 89,320.

Capitolo 45. Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 160,000.

Capitolo 46. Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari, lire 62 mila.

Capitolo 47. Personale aggiunto dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 — Indennità di residenza in Roma, lire 11,500.

Capitolo 48. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza, lire 485,000.

Capitolo 49. Indennità di tramutamento al personale di ruolo e aggiunto dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 44,000.

Capitolo 50. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza, lire 40,000.

Capitolo 51. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici di finanza (*Spese fisse*), lire 65,000.

Amministrazione delle tasse sugli affari. — Capitolo 52. Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali (*Spese fisse*), lire 2,174,600.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Patrizi.

PATRIZI. È a favore degli aiuto-ricevitori che invoco la benevolenza dell'onorevole ministro, e spero che egli non abbia a ripetere per la undicesima volta quel diniego cortese con il quale ha risposto alle preghiere dei precedenti oratori.

Lo invito a considerare, che si tratta solamente di 150 impiegati, a cui vengono affidate mansioni delicatissime, e che si retribuiscono con 101 lire al mese! Basta questa enunciazione di cifre, perchè il ministro vegga, non il pericolo, essendo essi tuttavia saldi nell'adempimento del loro dovere, ma senta l'obbligo di provvedere, concedendo a me il conforto di vedere accolta la preghiera che gli porgo nell'interesse di egregi e dimenticati funzionari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falletti.

FALLETTI. Io mi sono indotto ad interloquire su questo capitolo del bilancio per richiamare l'attenzione del ministro sopra una tra le più benemerite categorie del personale da lui dipendente, che è quella dei conservatori delle ipoteche; e ciò faccio tanto più volentieri, in quanto che non intendo soltanto parlare nell'interesse dei funzionari, ma anche del servizio, nel modo che ora esporrò.

Come la Camera sa, il personale dei conservatori delle ipoteche non è reclutato fra elementi giovani, i quali si accingano a percorrere la lunga via ed i numerosi gradini della gerarchia amministrativa, ma fra funzionari provetti, i quali, per coronare la carriera, in cui hanno già raggiunta una discreta anzianità, coprono posti, che, per le mansioni ad essi inerenti, hanno vero e proprio carattere di fiducia.

Il personale dei conservatori è costituito da 97 funzionari, suddivisi in quattro classi. La prima classe con stipendio di 7 mila lire, la seconda di 6 mila, la terza di 5 mila e la quarta di 4 mila.

A norma della legge dell'8 agosto 1905, i concorrenti ai posti di conservatore appartengono all'Amministrazione finanziaria, ed accedono nel ruolo dei conservatori alla classe corrispondente od immediatamente superiore, a quella che essi occupavano nella loro carriera d'origine.

Secondo il regolamento del 18 marzo 1909, nelle tre prime classi di conservatori, i posti vacanti sono assegnati, per metà, a titolo di promozione, ai conservatori che appartengono alla classe inferiore a quella in cui avviene la vacanza e per metà a funzionari dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

Ora questo sistema reca gravi inconvenienti. Anzitutto (sebbene per amore di brevità io mi astenga dal dimostrarlo, come potrei fare con i documenti che ho sott'occhio) questi conservatori, per passare dall'ultima alla prima classe, devono impiegare tra i 14 ed i 15 anni. Nè si può dire che a tale lenta carriera essi trovino un compenso nei cosiddetti emolumenti, ossia nelle competenze fissate dalla legge del 13 settembre 1874, in base ad apposita tariffa, per certe operazioni tecniche che compiono o fanno compiere agli effetti dell'accertamento giuridico della proprietà, perchè tali emolumenti non si computano a coacervo dello stipendio, e solo su questo si liquida la pensione.

E così i funzionari passati nella categoria dei conservatori, vengono poi, quando non hanno la fortuna di accedere alla classe superiore, a liquidare la pensione su di uno stipendio inferiore a quello sul quale potrebbero liquidarla se fossero rimasti nella loro antica carriera.

Si sa poi come, per le mansioni che sono inerenti all'ufficio del conservatore, è necessario che i titolari degli uffici abbiano una certa coltura giuridica, una profonda conoscenza del diritto privato, e soprattutto dimestichezza col codice civile. Ora, quando si consideri che al conservatore è affidata la tutela di privati interessi di cittadini per somme che, nel loro complesso, rappresentano ingenti valori e che un qualsiasi errore, anche involontario, può condurre a gravissimi danni, mentre a garanzia appunto contro tali danni si richiedono considerevoli cauzioni dai conservatori è ovvio come assolutamente non convenga persistere nel sistema attuale, di ammettere a detti uffici, funzionari che possono difettare dei suespressi requisiti, perchè non indispensabili per le funzioni che sono chiamati a compiere nella amministrazione a cui appartengono.

Io ritengo, quindi, assolutamente necessario e ne faccio preghiera all'onorevole ministro, che una riforma intervenga nel senso, anzitutto di regolare le ammissioni nel ruolo dei conservatori, in modo che i nuovi nominati accedano solo all'ultima

classe, e che le nomine, nei gradi superiori, si facciano per promozione, il che in altri termini significa lasciare che la carriera dei conservatori appartenga ai conservatori, in secondo luogo, di escludere dalla ammissione all'ufficio di conservatore funzionari che non appartengono all'Amministrazione finanziaria. E poichè la carriera dei conservatori, anche con questi provvedimenti, sarebbe molto lenta, evidentemente converrebbe ridurre le classi da quattro a tre, in modo che il primo stipendio fosse di 5,000 anzichè di 4,000 lire.

Questa riforma importerebbe una lieve somma, inferiore alle 30,000 lire, e, pertanto, il sacrificio finanziario per l'erario, non sarebbe grave.

Io non ignoro però come nel personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse sugli affari, che comprende i conservatori, vi sia qualche altra categoria di impiegati i quali giustamente aspirano ad un miglioramento economico ed ai quali poc'anzi ha accennato l'onorevole Patrizi; che alluse agli aiuti ricevitori e comprendo come il ministro possa preferire un provvedimento unico. In ogni modo io non credo che sia conveniente di più oltre dilazionare i provvedimenti ai quali ho ora accennato per i conservatori. Nè manifestando questi concetti (e tengo a francamente dichiararlo), io credo che possano contravvenire a quella tendenza lodevolissima che si è già affermata nella Camera e che prese le sue prime mosse nella Giunta generale del bilancio alla quale ho l'onore di appartenere, nel senso che si debba soprassedere ai nuovi miglioramenti di organici fino a che non si sia trovato il modo di proporzionare i rendimenti dei servizi alla spesa del personale stesso.

Non ho mai ammesso e non ammetto che tale tendenza debba giungere fino all'eccesso di prescindere da quelle più impetuose esigenze nei riguardi del personale, alle quali occorre provvedere a tempo, per non andare incontro a seri inconvenienti che si riverberino poi sui servizi. E poichè la riforma, che io invoco, è appunto di tale natura, io mi auguro essa non venga dilazionata, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse di una categoria di funzionari la quale, per il geloso compito che evidentemente assolve, è particolarmente degna di tutte le considerazioni del Governo e del Parlamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non è perfettamente esatto ciò che ha detto l'onorevole Patrizi, che cioè nelle mie dichiarazioni si nasconda sotto una forma prudenziale, il preciso scopo di non ar niente, di non apportare alcun miglioramento. Io ho detto proprio sinceramente alla Camera quello che in questa materia si può fare; cioè che non si può far tutto in una volta ma che bisogna fare a poco a poco, e ho fatto anzi una dichiarazione che all'onorevole Patrizi dovrebbe riuscir gradita, e cioè che bisogna partire dalle classi più umili, dalle meno abbienti.

Ora, quella indicata dall'onorevole Patrizi è tra queste; onde nella graduale distribuzione dei miglioramenti che bisognerà fare, sarà tenuto conto particolare delle raccomandazioni dell'onorevole Patrizi.

Non posso dire che la classe raccomandata dall'onorevole Falletti appartenga anch'essa al così detto proletariato della nostra Amministrazione. L'urgenza quindi sarebbe minore. A ogni modo, sotto il punto di vista della seconda parte del suo discorso, cioè in merito alla opportunità di una riorganizzazione della carriera, io riconosco che molte cose dette dall'onorevole Falletti hanno un fondamento di verità e sono savie; in conseguenza assicuro l'onorevole Falletti che dei suoi suggerimenti terrò il massimo conto nella compilazione di un progetto di legge che si sta appunto studiando e che più tardi intendo presentare al Parlamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 52 resta approvato in lire 2,174,600.

Capitolo 53. Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuto-ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*). lire 11,600.

Capitolo 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (*Spesa d'ordine*), lire 6,102,100.

Capitolo 55. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 370,000.

Capitolo 56. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 898,000.

Capitolo 57. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). lire 160,000.

Capitolo 58. Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (Legge 17 luglio 1910, n. 518), lire 150,000.

Capitolo 59. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 5,000.

Capitolo 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari, lire 130,000.

Capitolo 61. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle tasse sugli affari, lire 24,000.

Capitolo 62. Indennità agli ispettori (*Spese fisse*), lire 262,900.

Capitolo 63. Indennità ai volontari demaniali, lire 45,000.

Capitolo 64. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza, per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'amministrazione delle tasse, nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici, lire 4,000.

Capitolo 65. Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale, lire 2,000.

Capitolo 66. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale, lire 6,300.

Capitolo 67. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 68. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi, lire 110,000.

Capitolo 69. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse, lire 130,000.

Capitolo 70. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Capitolo 71. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici di registro e delle ipoteche (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 73. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (*Spesa d'ordine*), lire 670,000.

Capitolo 74. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 75. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 400,000.

Amministrazione del Demanio. — Servizi diversi del Demanio. — Capitolo 76. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*), lire 168,968.

Capitolo 77. Stipendio ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 56,000.

Capitolo 78. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (*Spese fisse*), lire 63,000.

Capitolo 79. Personale di custodia dei regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (*Spese fisse*), lire 59,410.

Capitolo 80. Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 80,000.

Capitolo 81. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio, lire 10,000.

Capitolo 82. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali, lire 1,500.

Capitolo 83. Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale, lire 1,500.

Capitolo 84. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000.

Capitolo 85. Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio, per memoria.

Capitolo 86. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 87. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria*), lire 4,600,000.

Capitolo 88. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, lire 930,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gal-
lenga.

GALLENCA-STUART. Io debbo rivolgere calda raccomandazione al ministro per la questione molto grave, e che si trascina già da vario tempo, della riforma del *motu proprio* che regola il lago Trasimeno.

Da molto tempo, dico, la questione si trascina, perchè (è strano a dirsi) il Governo del nuovo Stato italiano non si era mai preoccupato di mettere, per così dire, al corrente dei tempi nuovi questa legislazione fiscale, che rimane invece attraverso il vecchio *motu proprio* pontificio di Pio VII, quale era quando Pio VII lo pubblicò.

Basti accennare a questo gravissimo inconveniente, senza entrare in particolari. Naturalmente quel *motu proprio* considerava quel lago come posto ai confini di due Stati, lo Stato pontificio ed uno Stato straniero. E quindi anche oggi tutto quello che riguarda il passaggio da un confine all'altro di questo lago è sottoposto a difficoltà e, diciamo pure, ad angherie fiscali, che non hanno più ragione di essere e che rappresentano un vero anacronismo. E poi quello che è veramente grave, onorevole ministro, si è che con questo metodo invecchiato di amministrare il lago, che è proprietà demaniale, lo Stato invece di ottenere dalla pesca del lago, come potrebbe, un notevole contributo finanziario, vede invece nell'amministrazione di questo lago una spesa forte di amministrazione e manutenzione.

La Commissione che studia questa riforma oramai da molto tempo attende ai suoi lavori. Io capisco che vi sono interessi così gravi, interessi di classi così diverse che la Commissione ha avuto bisogno di valutare tutto con la massima cura.

Ma sono oramai anni che la Commissione lavora, ed io confido proprio che il ministro voglia prendere dei provvedimenti per indurre questa Commissione a presentare la sua relazione nel più breve tempo possibile. Ed al tempo stesso mi auguro che il ministro assicuri la Camera che, appena la Commissione avrà presentato le sue conclusioni, egli provvederà con un nuovo apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Il tema è grave; tuttavia mi limiterò ad una semplicissima e brevissima raccomandazione; la materia è ardua e importante, ma io non voglio oggi far perdere tempo nè alla Camera, nè all'onorevole ministro nella discussione di questo bilancio. Verrà altra occasione.

Noi attendiamo da lungo tempo la riforma della legge del 1884 su la derivazione delle acque pubbliche.

All'altro ramo del Parlamento sono stati presentati a tale scopo disegni di legge veramente mirabili e degni dell'ingegno giuridico italiano e dell'intento economico a cui deve mirare una tale riforma.

L'ultimo è del Ministero Giolitti (precedente a questo) e fu presentato dagli onorevoli Lacava e Bertolini; allora ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

La legge del 1884 fu provvida per la difesa dello Stato e di questa sua ricchezza; tolse la vendita delle acque e ammise solo la concessione temporanea. Ma non poté prevedere allora, oltre la trasformazione, il trasporto a distanza della energia generata dalle acque.

La legge vigente fa sì che possano i prefetti, coll'assenso dell'autorità demaniale, anzi del Ministero delle finanze, dare la concessione delle acque. Ma i comuni rivieraschi perdono il diritto di usare delle acque del loro territorio e vedono allontanarsi una ricchezza. Non possono più godere della forza che si crea nel loro paese!

Il Governo italiano, anche per i fatti avvenuti (e il ricordo di uno è certo caro al cuore del nostro illustre Presidente) sente l'ingiustizia di questo trattamento, e si è convinto della necessità di provvedere, ma ciò non si può fare se non per legge. E la legge fu presentata (1909) al Senato.

Però il Ministero italiano seppe con una molto provvida disposizione di amministrazione interna, che credo sia dovuta al mio amico e allora collega illustre, onorevole Lacava, seppe far questo: far mettere nei capitoli di tutte le concessioni di acque una riserva verso i signori concessionari, dicendo loro che se si farà una legge per la quale una parte delle acque o dell'energia e dei canoni sia riservata ai comuni rivieraschi, essi debbono stare fin da ora a quella legge futura, quando s'intende sia legge.

È un esempio di impegno delle utilità di una legge futura fatto a beneficio dei comuni, perchè non abbiano davvero a perder tutto per i lunghi anni delle concessioni.

È un concetto sociale portato dentro alle nostre leggi, quasi per anticipare benefici futuri, per impedire gravi danni che potrebbero venire alle popolazioni, quando non si prevedesse a tempo la riforma già matura nel pensiero del legislatore.

Questo si fa e si mette nei capitoli. Ma la circolare del ministro Lacava è nota agli uffici del demanio. Ma in pratica non è conosciuta, e di più avviene che i capitoli di concessione con tale riserva non sono noti ai comuni, che ignorano questo beneficio che viene loro dalla previdenza del Ministero. Io ho letto quella normale nella relazione ultima del Demanio. Ma chi legge tale relazione? I comuni, leggendole, si metterebbero un po' sull'avviso, e cercherebbero ottenere qualcosa dai concessionari che hanno sempre bisogno di favori e aiuti dai comuni. Non è giusto ciò che ora succede; non deve durare. Urga la legge nuova.

E poi, quando verrà la nuova legge? La discuterà il Senato ora? Si è avuta la relazione solo da giorni.

L'amico Facta comprenderà che poichè esiste questa buona circolare, il demanio ne fa un uso savio e prudente a tutela dei diritti delle popolazioni per impedire che in attesa di una legge futura perdano tutti i loro diritti e le loro speranze, così sarebbe molto opportuno, ed io lo chiedo espressamente, che egli con una circolare o con altro mezzo rendesse noto ai comuni che l'ignorano, che lo Stato italiano provvidamente li ha difesi.

Il progresso economico non si ottiene con liti e dissidi locali; ma con armonia di interessi.

Mi pare di chiedere una cosa utile e giusta e facile, e di far riconoscere in sostanza al Governo un elogio che è meritato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. L'onorevole Gallenga ha accennato a una delle questioni più annose circa il lago Trasimeno, e dico annosa giacchè risale a più di 43 anni fa, quando si fece una transazione poi modificatasi, per l'assetto politico del nostro Stato. Vennero poi altre questioni e quindi quella transazione non potè più aver luogo.

Ora sa l'onorevole Gallenga che appunto in questi giorni si sta attendendo da parte dell'apposita Commissione l'accordo di tutti i canonisti per risolvere la questione. Disgraziatamente è morto uno dei migliori commissari, che è stato ora sostituito; e la questione si riduce a far sì che questa Commissione affretti i suoi lavori per mettere lo Stato nella condizione di dare un assetto definitivo alla questione.

Le sue sollecitazioni, onorevole Gallenga, incontrano quindi il completo favore del Governo, ed io sarò lietissimo il giorno in cui si potrà venire ad una soluzione, che serva a sgombrare il terreno da incertezze ed attriti che non possono non dispiacere. Accolgo quindi molto volentieri la sua raccomandazione.

Ringrazio l'onorevole Rava di aver suggerito al Governo una circostanza di fatto che può essere utilissima, giacchè si collega ad una difesa veramente notevole che è stata data ai comuni.

Accolgo quindi la sua raccomandazione, lo ringrazio, e farò del mio meglio per tradurla immediatamente in atto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 88 s'intende approvato in lire 930,000.

Capitolo 89. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 310,000.

Capitolo 90. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), 3,112,000 lire.

Capitolo 91. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 3,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 92. Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori, 22,000 lire.

Capitolo 93. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 94. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 565,000.

Capitolo 95. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse ed obbligatorie*), 27,600 lire.

Capitolo 96. Spese per imposte e sovrimposte (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 97. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 9,000.

Capitolo 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 99. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (*Spese fisse*), lire 16,000.

Capitolo 100. Spese di amministrazione, lire 30,000.

Capitolo 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 180,000.

Capitolo 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 103. Contribuzioni fondiariae — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Cassa Nazionale di previdenza per gli operai. — Capitolo 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 33,250.

Amministrazione delle Imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 106. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*), lire 5,848,500.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bouvier.

BOUVIER. Onorevoli colleghi, poichè ultimo qui venuto, prendo oggi per la prima volta la parola, permettete che rivolga anzitutto un reverente saluto a voi, all'illustre Presidente, che di questa assemblea è la più alta e nobile espressione, e porti il mio omaggio al ministro delle finanze che mi onora della sua cortese amicizia fin dagli

anni della giovinezza e per il quale io sento la più viva ed alta ammirazione.

Desidero fare brevi raccomandazioni in ordine all'applicazione dell'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Veramente non mi sembra che questo capitolo si riferisca a tale materia.

BOUVIER. Non v'è alcun altro capitolo, in cui potrebbe rientrare il tema, che debbo trattare; e questo parla appunto di agenzie d'imposte dirette.

Voci Parli! parli!

PRESIDENTE. Parli, se vuole, su questo capitolo; ma veramente il capitolo più adatto sarebbe il 116; e ciò rilevo soltanto per rispondere ai colleghi che hanno detto: « Parli! parli! » come se la mia osservazione le fosse stata rivolta fuori di proposito. Ma non importa; parli pure.

BOUVIER. È noto come l'accertamento dei redditi sui fabbricati non possa variarsi se non con una nuova legge di revisione che dovrebbe farsi ogni dieci anni. Invece è già trascorso un ventennio e di revisione non si parla.

Io non voglio addentrarmi nella spinosa questione sulla convenienza di procedere o meno alla revisione; è certo però che in un lungo periodo di tempo si determinano gravi variazioni nel reddito dei fabbricati, variazioni, a cui in parte la legge ha provveduto stabilendo nel contribuente il diritto alla revisione quando vi sia diminuzione di reddito di oltre un terzo con effetto permanente.

Eguale provvida non è stata la legge nel caso di sfritto d'un fabbricato intero per un anno. In tale ipotesi la legge fa obbligo al contribuente di pagare l'imposta; gli dà però il diritto di dimostrare all'autorità comunale o alla agenzia lo sfritto di un anno e quindi di ottenere il rimborso della imposta.

Questa disposizione però reca gravi conseguenze ai contribuenti e all'erario. Ne consegue infatti che trascorsi pochi mesi, il contribuente, il quale avrebbe occasione di affittare parte del fabbricato non ha più interesse a farlo, perchè se avesse un fabbricato che, in ipotesi, fosse di cento vani, e ne affittasse anche uno solo durante il periodo dell'anno, perde completamente il diritto ad avere il rimborso della imposta per l'anno intero. Quindi si arriva ad un determinato periodo dell'anno in cui il contribuente non ha più l'interesse di affittare perchè ci rimetterebbe di più di quello che ricaverebbe di fitto.

Ora questa è una condizione grave di cose perocchè al contribuente sfugge l'occasione, talvolta, di procedere al fitto di una parte del suo fabbricato e questa occasione può magari non ripresentarsi che a molta distanza.

D'altra parte l'erario ci rimette inquantochè, se vi fosse una proporzionalità, evidentemente l'erario non dovrebbe rimborsare completamente l'imposta dell'anno.

Sottopongo all'acutezza della mente dell'onorevole ministro queste osservazioni perchè veda se non vi sia la convenienza, nell'interesse dell'equità, dell'erario e del contribuente, di proporre quelle modificazioni che fossero necessarie per contemperare questi interessi con maggiore giustizia.

Una seconda raccomandazione mi permetto ancora di rivolgere all'onorevole ministro ed avrò finito di abusare della cortesia della Camera.

La raccomandazione riflette l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui magazzini di previdenza delle Società di mutuo soccorso.

È un'ardua questione e non mi voglio soverchiamente addentrare in essa.

Sa però la Camera e sa l'onorevole ministro come già sia stato più volte manifestato il concetto che codesti magazzini debbono essere esenti da ogni imposta.

Noi sappiamo che tutte o almeno gran parte delle nostre Società di mutuo soccorso hanno aperto magazzini di previdenza che forniscono i generi di prima necessità ai propri soci.

Orbene le direzioni di queste Società che presiedono a questi magazzini devono fissare il prezzo delle derrate; e poichè vi è molta diversità nei prezzi e molta oscillazione, ne viene che prudenzialmente le direzioni di queste Società di mutuo soccorso tengono i prezzi alquanto più alti di quello che non sia il vero costo, per evitare il pericolo di doverci rimettere.

Ora in fine dell'anno vi sono dei residui attivi su ciò che i soci hanno pagato e questi magazzini di previdenza delle Società di mutuo soccorso rimborsano ai propri soci il sopraprezzo da essi pagato in corrispondenza ai tagliandi che ogni socio presenta per i generi che ha acquistato.

Orbene, da qualche tempo a questa parte, gli agenti delle imposte hanno preso a tassare di ricchezza mobile questo sopraprezzo che i magazzini di previdenza delle Società di mutuo soccorso restituiscono ai propri soci.

Ma a noi pare che questa non sia esatta interpretazione della legge, perocchè potrebbe tassarsi unicamente quando si trattasse di utili; ma questi non sono utili, sono anticipazioni che il socio fa alla propria Società per garantirsi che la Società non abbia da rimettere nel prezzo delle proprie derrate. Evidentemente è un denaro che ritorna nelle tasche del socio che lo ha semplicemente anticipato alla sua Società.

Quindi non può ravvisarsi in ciò un utile. Quell'utile che per avventura le Società devolvessero ad aumento di capitale o comunque ad altro scopo, potrebbe forse essere tassato; ma quel sopraprezzo che la Società si fa anticipare dai soci e rimborsa in fin d'anno non ci pare che possa essere compreso nella categoria degli utili e che conseguentemente possa essere colpito da imposta.

Raccomando pure tale questione alla benevola attenzione dell'onorevole ministro perchè voglia dare quelle disposizioni che possano conciliarsi colle esigenze di questi magazzini di previdenza delle Società di mutuo soccorso, la cui utilità è troppo manifesta ed *ut contra*, ai quali occorre dare un impulso sempre maggiore. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ringrazio il collega Bouvier delle sue cortesi parole e gli sono vivamente grato di avere rammentato la nostra antica amicizia che cordialmente gli ricambio. Egli, debuttando brillantemente, nella Camera italiana, ha accennato a due questioni gravissime, la prima delle quali riguarda le condizioni della nostra legislazione in materia di tassa dei fabbricati.

Consentirà con me il mio carissimo amico che non in sede di bilancio, sopra una questione così alta, io posso manifestare quali siano le intenzioni del Governo. È certamente una questione che merita studio profondo come lo provano le lunghe discussioni che su di essa qui e fuori di qui sono state sempre fatte e che continueranno ancora a farsi per lungo tempo. L'onorevole Bouvier sa quanta influenza e consistenza abbia questa tassa sul bilancio dello Stato.

Essa coinvolge molti e gravissimi interessi, dei quali si potrà trattare ampiamente e serenamente in occasione della riforma del sistema tributario. Mi limito quindi oggi a dire soltanto questo che, le sue savie osservazioni saranno tenute nel

debito conto negli studi che su questa materia si faranno.

Anche la seconda questione è molto grave perchè si tratterebbe, come al solito, di fare eccezioni nel sistema tributario e di esentare alcune categorie di cittadini da determinate forme di tributi.

Ora comprenderà l'onorevole Bouvier che in fatto di eccezioni e di esenzioni bisogna procedere con estrema cautela, tanto più poi quando si tratti di estendere questi benefici a Società che non hanno riconoscimento giuridico.

Terrò quindi conto delle sue osservazioni anche per questa seconda sua richiesta e lo assicuro che anche di queste il Governo farà materia di studio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 106, resta approvato in lire 5,848,500.

Capitolo 107. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 19,480.

Capitolo 108. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto, lire 365,000.

Capitolo 109. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette, lire 40,000.

Capitolo 110. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi d'indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 154,000.

Capitolo 111. Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo, lire 130,000.

Capitolo 112. Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma, lire 250.

Capitolo 113. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette, lire 50,000.

Capitolo 114. Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette, lire 130,000.

Capitolo 115. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con regio decreto 4 luglio 1897,

n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907.

n. 237 (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (*Spesa obbligatoria*), lire 151,540.

Capitolo 117. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette, lire 60,000.

Capitolo 118. Spese per la gestione delle esattorie (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 120. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (*Spesa obbligatoria*), lire 555,000.

Capitolo 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 sulla imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine*), lire 270,000.

Capitolo 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (*Spesa obbligatoria*), lire 30,240,000.

Capitolo 124. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 13,000,000.

Capitolo 125. Rimborso alla provincia e ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 260,000.

Capitolo 126. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1910-11 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 128. Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (*Spese fisse*), lire 285,000.

Corpo della guardia di finanza. — Capitolo 129. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza, lire 17,921,400.

Capitolo 130. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367, lire 1,100,000.

Capitolo 131. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza, lire 2,580,900.

Capitolo 132. Indennità di tramutamento di missione per la guardia di finanza, lire 597,700.

Capitolo 133. Compensi alla guardia di finanza, lire 7,000.

Capitolo 134. Sussidi alla guardia di finanza, lire 8,000.

Capitolo 135. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta, lire 1,000,000.

Capitolo 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 137. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 250,000.

Capitolo 138. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento, assegni e compensi fissi al personale operaio stabile e mercedi agli operai avventizi; misure di previdenza per il personale operaio; indennità agli economi responsabili dei materiali, al personale tecnico dirigente ed a quello distaccato per l'amministrazione, per le ispezioni e verifiche; indennità di trasferimento, gratificazioni al personale operaio; sussidi agli operai ed ai loro superstiti e spese varie, lire 600,000.

Capitolo 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (*Spesa obbligatoria*), lire 65,000.

Capitolo 140. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 830,000.

Amministrazione delle gabelle. — Spese generali. — Capitolo 141. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle, lire 4,500.

Capitolo 142. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza, lire 22,000.

Capitolo 143. Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle, lire 40,000.

Capitolo 144. Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza, lire 120,000.

Capitolo 145. Personale degli ispettori superiori delle gabelle (*Spese fisse*), lire 26,000.

Capitolo 146. Personale degli ispettori superiori delle gabelle — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 570.

Capitolo 147. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (*Spese fisse*), lire 216,000.

Capitolo 148. Personale dei laboratori chimici delle gabelle — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 8,860.

Capitolo 149. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'articolo 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338, lire 20,000.

Capitolo 150. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nello interesse dei diversi rami del servizio gabellario, lire 10,000.

Capitolo 151. Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle — Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle, lire 70,000.

Capitolo 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 153. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 154. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 338, lire 50,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Buccelli.

BUCCELLI. L'onorevole ministro ha detto che ad ogni capitolo si cerca di fare aumentare la spesa per favorire il personale. Io forse in questo momento non cerco di fare aumentare la spesa, ma invece di fare aumentare gli introiti per le casse dello Stato.

Per il prelevamento di campioni, indennità di trasferta e premi per la scoperta delle contravvenzioni sono state stanziati cinquanta mila lire. Ora a me, da una specie di inchiesta fatta, risulta che soltanto in Roma ed in Napoli oltre 500 mila ettolitri di vino vengono introdotti senza pagamento di dazio, in modo che l'erario perde così una somma non indifferente che oscilla tra i cinque ed i sei milioni. Ecco perchè dico che se un aumento di questo stanziamento si potesse fare, l'erario non ne avrebbe danno, ma grande vantaggio.

E qui sarebbe il caso di parlare di un disegno di legge, già iscritto nell'ordine del giorno, per il riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli. Non ne parlo, non ne posso parlare, perchè non è ora in discussione; però ho affidamento dall'onorevole ministro che questo disegno di legge verrà quanto prima in discussione appena approvato il bilancio delle finanze.

Ad ogni modo faccio una viva raccomandazione in questo senso all'onorevole ministro, e poichè so che su questo argomento parlerà anche l'onorevole Valenzani, non voglio tediare la Camera e confido nelle dichiarazioni che vorrà fare l'onorevole ministro.

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Io ringrazio l'onorevole Buccelli di avere richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su questa annosa questione, che formò oggetto in questa Camera di interrogazioni, di interpellanze e di proposte di legge di iniziativa parlamentare, sulla questione cioè della mancata applicazione della legge 11 luglio 1904.

Già la semplice lettura di questo capitolo, che comprende molteplici e svariati argomenti che vanno dal prelevamento dei campioni alle indennità di trasferta e dai premi per la scoperta delle contravvenzioni al trasporto dei corpi di reato, di fronte alla esiguità dello stanziamento di 50 mila lire per tutta l'Italia, ci fa comprendere che, anche con la migliore buona volontà di questo

mondo, poco o nulla si potrebbe fare dal Ministero delle finanze per reprimere lo smercio e la fabbricazione di vini adulterati o sofisticati.

Ma io credo che l'errore fondamentale della legge, la quale pur tante speranze suscitò nella numerosa classe degli onesti produttori di vino, consista nel suddividere fra tre Ministeri: interno, agricoltura e finanze, la sorveglianza e la direzione di questo importantissimo servizio, che, ben regolato, tanti benefici potrebbe apportare alla classe dei viticoltori, a quella non meno numerosa dei consumatori, e — il che non guasta — al pubblico erario.

Perchè quando questa sorveglianza è così frazionata in tre Ministeri, è naturale che, mancando ogni diretta responsabilità in ogni singolo ministro per l'applicazione della legge, ognuno fa quel poco che può, senza però assumere per intero la responsabilità della repressione delle frodi, che pur si commettono in larga scala.

Così la sorveglianza e il prelevamento dei campioni nei magazzini di deposito e negli spacci di vino non si esegue mai o quasi mai, e i sofisticatori e i falsificatori del nostro maggior prodotto proseguono allegramente i loro affari con danno immenso, oltre che dell'onesto commercio e della pubblica igiene, anche del buon nome italiano.

Ora io mi permetto di fare all'onorevole ministro una raccomandazione, che è pure una vivissima preghiera. Di fronte alla esiguità di questo stanziamento che rende impossibile all'onorevole ministro delle finanze di svolgere un'azione proficua per tutto il Regno; concentri l'opera sua qui in Roma, dove è notorio che la fabbricazione dei vini adulterati e sofisticati si compie su larga scala.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio si dà per certa la cifra di 200,000 ettolitri, che in quest'anno sarebbero stati fabbricati qui in Roma e precisamente nelle cantine del Testaccio. Ora comprende l'onorevole ministro che, se questa cifra (che, del resto, coloro che se ne intendono dicono inferiore alla realtà) corrisponde al vero, è un danno per l'erario dello Stato ed anche per il comune di Roma, che vi è interessato, di ben due milioni di lire. E mentre lo Stato si appresta, con la legge sui provvedimenti per Roma, a cedere al comune di Roma il maggiore provento dei dazi di consumo, l'onorevole ministro comprende che lo stesso comune di Roma ha interesse a che l'applicazione di questa legge sia fatta con mag-

giore rigore e sorveglianza. E poichè il Ministero delle finanze è il gestore e l'appaltatore del dazio consumo del comune di Roma, ad esso sono precisamente demandate, sopra ogni altra, la sorveglianza e la diretta applicabilità di questa legge.

Questa è la preghiera vivissima che io faccio all'onorevole ministro delle finanze, in attesa di quelle providenze legislative che a disciplinare la grave e delicata materia non possono più oltre tardare, sicuro che quell'affetto e quell'amore, che egli porta in tutti i servizi da lui dipendenti, voglia anche applicare a questo, che è importantissimo sotto ogni punto di vista.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. Nella discussione generale ebbi occasione di dichiarare che tutta la materia, che si riferisce alla sorveglianza ed alla repressione delle frodi, avrebbe formato oggetto di una legislazione speciale.

Quindi mi riservo [appunto in questo campo di studiare tutti i mezzi che valgano a dare all'erario dello Stato tutte le garanzie.

Ho avuto anche occasione di dichiarare allora che avrei accolto qualsiasi raccomandazione e suggerimento, che mi fosse stato dato dal Parlamento. Quindi, è proprio con sentimento di gratitudine, che io dico ai colleghi Buccelli e Valenzani, che terrò nel maggior conto le loro raccomandazioni, le quali servono appunto allo scopo che mi ero prefisso.

Così anche per quanto riguarda la questione accennata per ultimo dall'onorevole Valenzani, debbo dichiarare che egli, col toccare una delle questioni più essenziali, di cui lo ringrazio, mi ha messo sotto gli occhi una questione di cui mi occuperò.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 154 resta approvato in lire 50,000.

Tasse di fabbricazione. — Capitolo 155. Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (*Spese fisse*), lire 886,080.

Capitolo 156. Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 7,000.

Capitolo 157. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le tasse di fabbricazione, lire 560,000.

Capitolo 158. Competenze ai membri delle Commissioni (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati

della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 75,000.

Capitolo 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000,000.

Capitolo 161. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (*Spesa d'ordine*), lire 40,000.

Capitolo 163. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione — Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale, delle tasse di fabbricazione, lire 450,000.

Capitolo 164. Personale straordinario delle tasse di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione — Mercedi, lire 20,000.

Capitolo 165. Personale straordinario delle tasse di fabbricazione — Indennità di residenza in Roma, lire 350.

Capitolo 166. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 7,000.

Dogane. — Capitolo 167. Personale di ruolo delle dogane (*Spese fisse*), lire 5,447,067.

Capitolo 168. Personale di ruolo delle dogane — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 49,590.

Capitolo 169. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 132,950.

Capitolo 170. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, lire 350,000.

Capitolo 171. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale, lire 13,000.

Capitolo 172. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane — Mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme degli agenti subalterni — Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle dogane, lire 180,000.

Capitolo 173. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, lire 140,000.

Capitolo 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 23,000.

Capitolo 175. Spese pel collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali, lire 36,500.

Capitolo 176. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio, lire 7,000.

Capitolo 177. Restituzione di diritti alla esportazione (*Spesa obbligatoria*), lire un milione 400,000.

Capitolo 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897, e la convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme rimosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (*Spesa d'ordine*), lire 1,500,000.

Capitolo 179. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 130,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 180. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1892, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116), lire 35,000.

Capitolo 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacci, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli — Articoli 2 e 3

dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (*Spesa obbligatoria*), lire 18,975,000.

Capitolo 182. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti — Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, lire 1,300,000.

Capitolo 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (*Spesa obbligatoria*), lire due milioni 808 mila 710.

Capitolo 184. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,707,389.

Ufficio trattati e legislazione doganale. — Capitolo 185. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale — Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane, lire 40,000.

Capitolo 186. Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale — Indennità di residenza in Roma, lire 350.

Capitolo 187. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale, lire 16,000.

Amministrazione delle privative. — *Spese generali.* — Capitolo 188. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative (*Spese fisse*), lire 98,500.

Capitolo 189. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,310.

Capitolo 190. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle privative, lire 35,000.

Capitolo 191. Sussidi al personale di sorveglianza ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative, a coloro che hanno ap-

partenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi, lire 15,000.

Capitolo 192. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino, lire 25,000.

Capitolo 193. Provvista di registri e stampati per i servizi delle privative, lire 100,000.

Capitolo 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000.

Capitolo 195. Spesa di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 23,000.

Servizio del lotto. — Capitolo 196. Personale di ruolo del lotto (*Spese fisse*), lire 685,500.

In questo capitolo 196 bisogna cambiare la dicitura nel modo seguente: « Personale di ruolo e delle scrivane giornalieri del lotto (*Spese fisse e variabili*). »

ABIGNENTE, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore.* Precisamente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, il capitolo 196 con questa variazione nella dicitura, s'intende approvato in lire 685,500.

Capitolo 197. Personale di ruolo del lotto — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 12,750.

Capitolo 198. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli, lire 27,360.

Capitolo 199. Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; ed altre speciali per le funzioni di controllo, lire 62,000.

Capitolo 200. Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili, lire 15,000.

Capitolo 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il

trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 202. Aggio d'esazione (*Spesa d'ordine*), lire 6,300,000.

Capitolo 203. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000,000.

Capitolo 204. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 16,000.

Tabacchi. — Capitolo 205. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 768,840.

Capitolo 206. Personale delle coltivazioni dei tabacchi — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 4,050.

Capitolo 207. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spese fisse*), lire 1,184,320.

Capitolo 208. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 33,505.

L'onorevole Astengo, iscritto per parlare su questo capitolo, non è presente. Si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bocconi, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno da lui presentato insieme con altri colleghi:

« La Camera invita il Governo a provvedere sollecitamente al miglioramento delle condizioni economiche e morali del personale operaio e impiegati delle manifatture tabacchi ».

« Bocconi, Pescetti, Agnini, De Marinis, Carboni-Boj, Ottorino Nava, Tassara, Montauti, Pamiè, Musatti, Giacomo Ferri ».

BOCCONI. In due sole parole spiegherò l'ordine del giorno che è rivolto a provocare una risposta precisa ed assoluta dall'onorevole ministro; una risposta che valga a quietare il giusto risentimento del personale a nome del quale io parlo, e dia valore alla nostra funzione politica la quale deve essere sensibile ai bisogni delle varie categorie dei dipendenti dello Stato.

Il ministro ha avuto parecchi memoriali da queste categorie d'impiegati; egli sa quindi quali siano le richieste che queste categorie fanno. Io attendo una parola risolutiva dal ministro.

Per gli operai, giusta i loro memoriali e le deliberazioni prese nei loro congressi, il ministro sa che si domanda, come riforma principale, fondamentale, che il diritto di

pensione sia esteso a tutto il personale operaio che era in servizio prima della circolare Carmine del 1º ottobre 1899; naturalmente, coi diritti che ne conseguono, secondo la legge generale per le pensioni.

Per il personale operaio, ammesso in servizio dopo quella circolare, si domanda l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.

Ma un'altra domanda fanno gli operai: che il diritto a pensione ci sia dopo 25 anni. Ora il ministro sa quale sia la gravità del servizio di questi operai: essa è tale, che, dopo 25 anni, gli operai stessi si trovano in condizione di non poter più lavorare; quindi, una pensione data oltre questo termine, si riduce ad una vera ironia.

Altra questione che essi domandano sia risolta, è quella relativa al pareggiamento delle tariffe di cottimo. Attualmente, per i vari lavori, esistono varie tariffe, a seconda delle varie manifatture. Questa sperequazione è grave. Oggi, la vita costa tanto nelle grandi città, quanto nelle medie e piccole.

È quindi giusto, anche per una ragione di equità intuitiva, che le tariffe dei cottimi siano equiparate per gli operai di tutte le manifatture.

Un'altra categoria di operai che domanda la soluzione della situazione propria, è quella delle agenzie dei tabacchi. Questi operai nei loro memoriali, presentati più volte al Ministero, domandano che la loro posizione divenga stabile e non aleatoria come è ora. Oggi lavorano per periodi brevi durante l'anno; quindi hanno l'incertezza assoluta della vita, perchè non è facile, dopo un lavoro fatto per qualche mese alle agenzie dei tabacchi, trovare lavoro in altre parti. Ora è questa una situazione tale che non può durare; quindi si domanda che tutto il personale delle agenzie sia considerato in un'unica categoria iscritta a ruolo in pianta stabile col lavoro continuativo e con trattamento uguale a quello del personale operaio delle manifatture; e si domanda che anche per questi operai delle agenzie siano elevate le basi dei cottimi e sia concesso l'aumento degli stessi.

L'onorevole ministro, ripeto, ha avuto anche dei memoriali dalle varie categorie di impiegati e ha fatto pure delle promesse ai comitati che si sono rivolti direttamente a lui.

Ora egli sa che questi impiegati domandano due cose: che la loro posizione sia risolta dal lato economico come dal lato morale.

La categoria degli impiegati dipendenti dalle manifatture, a differenza di tutte le altre dipendenti dallo Stato, è in una condizione speciale.

Essa si trova fuori della legge sullo stato giuridico e domanda di esservi compresa; domanda di usufruire dei benefici di quella legge che devono rispettare, per tutto quello che riguarda gli oneri da essa contemplati.

Non starò ad enumerare tutto quello che gli impiegati domandano all'onorevole ministro; egli lo sa, e già ha risposto ad alcune domande; io prego soltanto l'onorevole ministro di dire una parola su quanto gli impiegati richiedono nei loro memoriali dal lato economico.

Dal lato morale poi il ministro sa che vi sono due categorie di impiegati, quella degli aiutanti capi laboratorio e delle scrivane, che per una speciale disposizione regolamentare sono escluse dai diritti propri di tutti gli altri funzionari dello Stato, e pertanto si trovano in una condizione di inferiorità; e perciò domandano che la loro posizione sia resa eguale a quella degli altri impiegati, che siano messe in ruolo per decreto reale, affinché anche dal lato morale la loro condizione sia equiparata.

Non farò confronti con le condizioni di altre classi di personale, ma attendo dall'onorevole ministro una parola sicura che tranquillizzi queste categorie di operai e di impiegati; e faccio rilevare che siamo dinanzi ad una classe di lavoratori che sono veramente benemeriti, perchè la loro funzione è redditizia; e quando essi reclamano il riconoscimento dei loro giusti diritti, hanno ragione anche per ciò di essere soddisfatti.

Questa parola dell'onorevole ministro varrà ad acquietare una situazione di cose che da tanto tempo attende di essere sistemata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. Darò all'onorevole Bocconi la risposta che ho dato ad altri colleghi della Camera, cioè che a poco a poco si guarderà di pensare a tutto il personale: evidentemente non potrei dirgli di più; perchè se è vero che arrivano al Ministero delle finanze numerosi memoriali che domandano miglioramenti per i funzionari, non arrivano del pari al Ministero del tesoro i milioni per dar luogo a questi miglioramenti: bisognerebbe che a misura che arrivano queste domande arrivassero altrettante migliaia di lire.

BOCCONI. Questo è un personale redditizio.

FACTA, ministro delle finanze. Speriamo che sia una buona ragione per persuadere il mio amico del tesoro a darmi il danaro.

Dirò però all'onorevole Bocconi che farò quanto è possibile in relazione ai limiti in cui debbo dibattermi delle ristrettezze della finanza; si appaghi di queste mie parole perchè non saprei dirgli di più, perchè non intendo nè di creare illusioni, nè di fare promesse che non potrei mantenere. Nell'annata decorsa ho dato prova di fare quanto era possibile a vantaggio dei funzionari dello Stato: seguirò nella stessa via, ma dichiaro che non potrei accettare quest'ordine del giorno che avrebbe questa precisa portata, non soltanto di determinare una spesa di fronte alla quale lo Stato non avrebbe eguale risorsa, ma che creerebbe una situazione di preferenza e di diversità di fronte a tutte le altre numerose categorie di impiegati per le quali sono stati presentati altri ordini del giorno. Prego quindi l'onorevole Bocconi di contentarsi di queste mie dichiarazioni.

BOCCONI. Acconsento alla preghiera dell'onorevole ministro nella viva fiducia che la sua parola possa essere presto trasformata nei fatti.

FACTA, ministro delle finanze. Me lo auguro anch'io.

PRESIDENTE. Ella dunque non insiste nel suo ordine del giorno?

BOCCONI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 208 resta approvato in lire 33,505.

Capitolo 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta, lire 190,000.

Capitolo 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto

alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (*Spesa obbligatoria*), lire 13,600,000.

L'onorevole Patrizi ha facoltà di parlare.

PATRIZI. Io intendeva di presentare un ordine del giorno, ma ho pensato di limitarmi ad una raccomandazione perchè la mi abbrevià vi disponga, onorevole ministro, a favore.

Raccomando vivamente che i sorveglianti delle agenzie siano equiparati agli impiegati di pari grado nelle manifatture: ne verrà un beneficio tenue nello stipendio, ma il trattamento di giustizia darà ad essi un conforto meritato.

Indagate, e vedrete che si sono cumulati i salari del personale delle Agenzie con quelli delle Manifatture per trarne una media a formare la quale concorrono elementi estranei e disparati!

Rispetto poi agli operai delle Agenzie, della cui incerta posizione ha parlato il collega Bocconi, il rimedio sarebbe molto facile: il ministro ne aumenti il lavoro accrescendo il contingente di piante assegnate alle Agenzie, risolvendo così la questione agraria lamentata e con essa quella degli impiegati, che attualmente sono tenuti per pochi mesi, e quindi terminato il periodo del lavoro, sono lasciati senza impiego per il resto dell'anno.

Ma su questo non mi indugio: ho piena fiducia nella verità della mia tesi, e il tempo mi darà ragione e s'imporrà la forza delle cose anche alla non saggia volontà degli uomini.

Io intanto prego il ministro di considerare con tutta benevolenza lo stipendio miserrimo che percepiscono questi nostri impiegati: essi hanno due lire al giorno, e ne chiedono almeno tre e mezza. È ben poco, soprattutto quando si pensi che soltanto per due terzi dell'anno, nelle Agenzie più importanti, prestano l'opera loro. Le operaie, dopo un lavoro estenuante, non hanno che una lira, e per una giornata di « cottimo » senza riposo; le più fortunate raggiungeranno a stento una lira e mezza.

Nell'agenzia di San Sepolero e Sangiustino, perchè gli operai sono settantanove temporanei e dodici soltanto stabili? Di loro a voi parlerò, onorevole ministro, e la vostra decisione sia ispirata dalla considerazione, che gli operai sono e debbono essere i migliori amici del monopolio.

L'industria dei tabacchi, il bilancio lo rivela, dà quasi trecento milioni allo Stato;

non dovremmo amareggiare chi concorre a produrli, poichè se ostentate dimenticare il coltivatore, ed altrove mandate a comprare il tabacco a più caro prezzo e non sempre migliore, pensate che l'America non ci fornisce gli operai: li chiede a noi!

Provveda adunque l'onorevole ministro e farà opera buona e di giustizia.

FACTA, *ministro delle finanze*. Terrò conto anche della raccomandazione dell'onorevole Patrizi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 210 con lo stanziamento di lire 13,600,000.

Capitolo 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (*Spese fisse*), lire 1,600,000.

FACTA, *ministro delle finanze*. Qui bisogna sostituire la dicitura *Spese fisse* con la dicitura *Spese obbligatorie*.

ABIGNENTE, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Siamo d'accordo!

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, con la modificazione proposta dall'onorevole ministro delle finanze, rimane approvato il capitolo 211 in lire 1,600,000.

Capitolo 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (*Spesa obbligatoria*), lire 940,000.

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di parlare su questo capitolo.

PELLEGRINO. Onorevoli colleghi. Più brevemente che mi riuscirà, nudamente e semplicemente, e per seguire l'intonazione della grande velocità che si è data alla discussione dei bilanci, io richiamo l'attenzione del ministro, intorno ai criteri direttivi dell'amministrazione del monopolio dei tabacchi, sui quali criteri mi permetto di fare alcune modeste considerazioni.

Quando lo Stato esercitando un monopolio diventa industriale, esso non deve cedere soltanto allo stimolo del tornaconto, ma deve saper conciliare gli interessi della finanza con quelli della nazione, dei città-

dini, della mano d'opera, di cui si serve per lo svolgimento della industria monopolizzata.

Se esso riducesse le sue finalità soltanto al maggior profitto da ricavare dall'industria, cadrebbe nei difetti e negli inconvenienti che si rimproverano al capitalismo, meriterebbe l'accusa di sfruttamento che spesso si rivolge agli industriali.

Lo Stato italiano dal giorno in cui riscattò il monopolio dei tabacchi dalla Regia cointeressata, ebbe indubbiamente la fortuna, è doveroso riconoscerlo, di amministratori sagaci, intelligenti, modello di onestà e di competenza, che procurarono alle finanze nazionali benefici di milioni.

Ma essi, nell'adempimento del loro ufficio, si preoccuparono soltanto di dare un maggiore rendimento all'azienda industriale del monopolio, senza darsi pensiero di rilevare se un eccessivo rigidismo nell'esercizio di essa, portasse uno spostamento di interessi nella classe dei coltivatori, e soprattutto in quelli delle classi lavoratrici, adibite nella industria, e si turarono, come Achille, le orecchie con la cera, per non ascoltare le voci di dolore che spesso partivano da quelle classi.

Io citerò alcuni esempi caduti sotto la mia diretta osservazione, mentre un esame più largo e completo dei vari servizi dipendenti da questa Amministrazione dello Stato, porterebbe molto probabilmente, a confermare le mie osservazioni, ed a mettere forse in luce più gravi inconvenienti.

Nei primi anni in cui furono introdotte le coltivazioni di tabacchi orientali, i lavori di spianamento delle foglie, della cernita, della formazione in pacchi, si eseguiva nelle stesse agenzie di coltivazione, adoperandosi il lavoro delle donne.

Esse non erano compensate lautamente; avevano soltanto 60 centesimi al giorno, per 9 ore di lavoro, ma pure in regioni, in cui il lavoro delle donne trova assai scarsa applicazione nel campo industriale, e più ancora scarsissima remunerazione, quei 60 centesimi erano un modesto contributo al *budget* domestico, delle povere famiglie di contadini e di operai.

Ma un bel giorno, cedendo certamente alla non lodevole tendenza di risparmiare sulla mano d'opera, le agenzie di coltivazione abbandonarono quel lavoro ai medesimi coltivatori.

Le conseguenze facilmente prevedibili, ma fatali, furono queste: diminuzione delle mercedi, aumento delle ore di lavoro.

Queste povere lavoratrici, reclutate fra ragazze di giovane età, costrette dalla necessità della vita, dovettero subire la ferrea legge dei produttori, in lotta, anch'essi, con gli impiegati delle agenzie, per le classificazioni delle varie qualità di tabacchi, spesso ingiuste ed arbitrarie e furono condannate, per mercede irrisoria, ad una specie di lavoro, che ha molte analogie con quello delle case di reclusione, perchè debbono lavorare in silenzio, in posizioni scomode, assorbendo lentamente i veleni che si sprigionano dal tabacco, e che spingono inesorabilmente verso la tubercolosi, vedendo così sfiorire e intristire, giorno per giorno, la propria giovinezza.

Lo Stato avrà guadagnato qualche milione di più, ma di che lacrime grondi quel milione, nessuno si è mai dato la pena di saperlo. Volete una prova di quello che io affermo?

Mentre nell'Agenzia di Lecce nel 1903 lavoravano 760 operaie, nel 1909 esse furono ridotte soltanto ad un centinaio; le altre trovarono collocamento presso i coltivatori, con una mercede di soli quaranta centesimi al giorno.

Non è giusto il rimprovero, che io rivolgo allo Stato? Che esso autorizzi così ed incoraggi un odioso sfruttamento delle lavoratrici di tabacco?

E vado oltre. Gli operai dell'Agenzia di coltivazione riscuotono per mercede giornaliera lire 2.40 meno i giorni festivi, quando non lavorano. Su questa mercede essi rilasciano lire due al mese per la Cassa di previdenza, lire una alla Cassa di mutuo soccorso, centesimi venticinque per la legge sulle cessioni 10 luglio 1910. Tirate le somme, e fatte le sottrazioni, questi operai, costretti ad un lavoro di nove ore giornaliera, non vengono a percepire durante il mese che, cinquantiquattro o cinquantacinque lire.

Io mi domando: se una qualsiasi altra specie di lavoro per umile, per degradante che sia, venga compensata, nelle attuali condizioni di vita, in modo così derisorio. Perchè, quell'operaio ha sulle spalle, quasi sempre il peso di una famiglia da sostenere, che spesso è anche numerosa; e deve affrontare le eventualità di possibili malattie; e se tutto ciò possa farsi con meno di due lire al giorno, io lascio agli altri di farmene persuaso.

Ma quello che ancora è più grave, è la sperequazione fra questi operai e quelli della manifattura, che lavorando soltanto sette ore al giorno, guadagnano da quattro a cinque lire.

Ho qui dei promemoria di questi operai che comunicherò a voi, onorevole ministro, nella speranza che essi trovino la via del vostro cuore, e voi possiate riconoscere che i loro pianti e le loro lamentele, sono più che mai giusti e legittimi.

Per colmo d'ironia, mentre in occasione dell'epidemia colerica gli operai della manifattura hanno avuto dei sussidi straordinari, questi sono stati poi negati a quelli della coltivazione, che pure dipendono dalla stessa amministrazione.

Chi sa darmi spiegazione di questa diversità di trattamento; e quali aspre censure non si rivolgerebbe ad un industriale, se egli agisse come fa lo Stato verso i suoi operai? Passo ad un'altra categoria di impiegati del monopolio. Quella dei verificatori subalterni. Anche nel trattamento verso di essi, domina quel carattere di sfruttamento, che è tanto più deplorabile, quando lo si compie in nome e nell'interesse dello Stato. Ammetto che la loro condizione fu alquanto migliorata quando venne ammessa la continuità del servizio, ed assicurato un congruo compenso nei casi di inabilità o di abbandono volontario del servizio. Ma il regolamento però, trascurò di fissare alcune norme relative alle altre esigenze di detta classe, la quale per tal modo si trova sovente in balia dell'arbitrio dei superiori, che talvolta si rifiutano di riconoscere ciò che rappresenterebbe un diritto od una loro legittima esigenza. Ed anche su questo argomento vi è una sperequazione fra agenzia ed agenzia. Alcune agenzie corrispondono le diarie per i giorni concessi di permesso, in seguito a riconosciuto bisogno dell'impiegato; mentre altre si rifiutano di dare tale assegno. Sono parecchi anni che questa categoria di funzionari chiede, ma sempre invano, che nel regolamento siano introdotte queste disposizioni.

Nel caso di malattia il personale dei verificatori subalterni dovrebbe usufruire degli stessi diritti concessi al personale stabile.

Per riconosciute necessità di famiglia, e per attendere a quelli che possono essere bisogni personali, i verificatori suddetti potranno godere di una licenza estensibile, fino ad un mese con la corrisponsione del relativo stipendio.

Anche ai verificatori subalterni, dovrà essere rilasciato il libretto ferroviario, per evitare l'inconveniente delle richieste, le quali riescono dannose quando, trovandosi chiuso l'ufficio, non possono essere rilasciate,

nonostante, come accade spesso, la urgente necessità di una sollecita partenza.

Ai verificatori subalterni dovrebbe essere concessa la indennità di pernottazione in misura uguale a quella dei volontari verificatori.

Dato il fatto che non è possibile per le condizioni di età ed anche di carriera potere conseguire le promozioni di classe, rendesi opportuno parificare la posizione di tutti i verificatori subalterni, formandone una classe unica.

Chiedono ancora un aumento di diaria, dato il rincaro dei viveri e delle pigioni di casa e la malaria.

Di più: vi sono nell'amministrazione del monopolio i capi verificatori di ruolo e quelli rivestiti delle funzioni di capi verificatori, che esercitano le loro funzioni allo stesso modo di quelli.

Ai primi, si concedono le indennità mensili, in esecuzione del regolamento, per far fronte alle spese di ufficio, dipendenti dal servizio; agli altri queste indennità si rifiutano. Per ben due volte hanno reclamato all'amministrazione, la quale ha risposto: che tale indennità non compete, perchè le funzioni di grado superiore sono transitorie, e perchè godono di un'altra indennità di lire 15 mensili. Ma le due osservazioni non persuadono. Perchè, il carattere di provvisorietà delle mansioni, può importare limitazione della indennità al tempo in cui esse vengono compiute, ma non che l'indennità non sia dovuta.

E l'articolo 72 del regolamento parla di capi verificatori dirigente zone, e i capi verificatori temporanei sono del tutto assimilati a quelli di ruolo. È vecchio l'aforsma che dove vi è una stessa ragione di legge, ivi deve imperare la stessa legge.

E quanto alla indennità di lire 15 che viene corrisposta ai funzionari verificatori, essa è elargita per le maggiori prestazioni di opera, inerenti al servizio di istituto del capo della zona, mentre l'altra deve compensare le maggiori spese che derivano dall'ufficio, come l'affitto di apposita stanza, l'acquisto di oggetti di cancelleria, i quali sono assaiamente inevitabili.

Se tali indennità sono riconosciute giuste per i verificatori di ruolo, non si comprende perchè non si debbano egualmente concedere ai volontari verificatori, che disimpegnano le stesse mansioni. Tutte queste disuguaglianze, queste sperequazioni, queste misure che non rispondono al concetto della giustizia distributiva che pure debbono prevalere in tutte le funzioni dello Stato, sono

conseguenza del preconetto, di dare all'Erario dello Stato il maggior profitto, anche sacrificando interessi singoli, e sorpassando sopra legittime esigenze, dei propri funzionari. Mi sono sentito appunto ripetere questa recisa, categorica affermazione: il monopolio è un'industria, ed i preposti all'Amministrazione di essa, non debbono occuparsi che del suo maggiore profitto. No.

Io mi permetto osservare: che questa è una concezione errata dell'industria statale. Anche nelle industrie private il tornaconto deve trovare un limite nelle leggi di umanità e giustizia. Ma questo limite deve essere assolutamente insormontabile, quando l'industria è esercitata dallo Stato, il quale più che l'interesse esclusivamente finanziario, deve seguire criteri morali ed equativi, per conciliare gli interessi finanziari dell'azienda, con quelli economici della Nazione e dei cittadini, che con l'azienda hanno rapporti e che da essa dipendono.

Lì deve intervenire l'opera del ministro, per temperare le asprezze e le esorbitanze di un indirizzo troppo egoistico, unilaterale, assorbente e di carattere esclusivamente finanziario. Un'altra applicazione mi sia consentito di fare; di questo mio modo di vedere, che ammetto possa anche essere erroneo, e sarò ben lieto, se la parola autorevole ed illuminata dal ministro me ne farà correggere.

Ho qui un altro memoriale dell'intero ceto degli impiegati della coltivazione dei tabacchi, inviato a voi onorevole ministro nell'aprile scorso, e nel quale essi si dolgono della sperequazione fra il trattamento fatto ad essi, e quello fatto agli altri impiegati finanziari dello Stato, con la legge sullo stato giuridico. Infatti, mentre con questa legge tutti gli uffici esecutivi del Ministero delle finanze ebbero perequati gli stipendi con l'aumento dalle lire 500 alle lire 1,000 annue, tale legge non venne applicata agli impiegati delle manifatture perchè nel 1907 era stato attuato un nuovo organico in favore di questi uffici, mentre esso non apportò a tutti i funzionari delle agenzie i miglioramenti, che la legge del 1908 avrebbe loro apportati. Non mi diffondo a lungo sulle ragioni svolte in questo memoriale, per non annoiare la Camera, ma richiamo su di esse l'attenzione del ministro, perchè le esami di persona, l'unico mezzo, perchè il pro-memoria non resti aggrovigliato fra le ruote della macchina burocratica.

Ancora un'applicazione dei criteri della

amministrazione nello svolgimento dell'industria.

Quando il monopolio era esercitato dalla regia, nella provincia di Lecce si coltivavano 13 milioni della qualità di tabacco Cattaro. Questa specie di tabacco si consumava su vasta scala; era perfino insufficiente ai bisogni del pubblico e la regia ne incoraggiava la coltura pagandolo fino a lire 1.75 il chilo. Oggi, quei tredici milioni si sono ridotti a sole 400 mila piante. Sono parecchi anni che i comuni, e sono moltissimi, nei quali si coltivava quella specie di tabacco, insistono per averne allargata la concessione. Nel 1903 pregato dai medesimi, inviai, raccomandandolo, un memoriale all'onorevole Zanardelli, presidente del Consiglio, che mi onorava della sua benevolenza. Egli mi comunicò la risposta della amministrazione, naturalmente negativa a qualunque aumento di quella coltura, per questi due fondamentali argomenti:

Il Cattaro dava largo alimento al contrabbando; la riduzione di quella coltura aveva segnato una ripresa nelle vendite legali dei prodotti del monopolio nel Leccese; la estensione dei tabacchi gialli, avrebbe dato un vantaggio di un più largo impiego della mano d'opera nei magazzini dell'amministrazione;

Che un'azienda industriale, quale è quella del monopolio dei tabacchi, non può, senza mancare ad un dovere precipuo verso i contribuenti e verso l'erario dello Stato, anteporre alle esigenze del grande pubblico acquirente, la soddisfazione del tornaconto o delle preferenze di un centro di coltura; che il Cattaro non trovando l'impiego di una volta, nella lavorazione del monopolio, non poteva continuare ad essere coltivato per le manifatture dello Stato, e doveva essere ridotto fino ai limiti delle quantità occorrenti per gli impieghi nelle lavorazioni delle polveri leccesi.

Abbiamo visto come si sia mantenuta la promessa del maggiore impiego della mano d'opera, riducendo le operaie da 760 a 100.

Ma la preoccupazione del contrabbando è soltanto un pretesto: non si contrabbanda di più col Cattaro, di quello che si faccia coi tabacchi gialli; con una differenza: che questi, trasformati in sigarette, trovano più facile e pronto collocamento; mentre il Cattaro, il più forte dei tabacchi, non trovava che pochi amatori nella classe dei contadini che lo fumavano nella pipa.

Può immaginarsi quale concorrenza essi potessero fare ai prodotti dello Stato!

Su questo argomento in quel memoriale dei comuni si diceva: «...il contrabbando non è una specialità del Cattaro, perchè tutti i tabacchi egualmente vi si prestano, e se un tempo si praticava, era l'effetto di norme erronee nell'addebito delle foglie e della facile concessione di coltivarle in luoghi, che si sottraevano alla vigilanza del personale per quanto attivo. Ma quando norme più complete e razionali si applicarono, il contrabbando cessò per incanto, nonostante si coltivasse in numero considerevole di piante e maggiore, dell'attuale.

Solo fece capolino nel 1895, quando per utopia di novità, una disposizione parsa geniale all'autore, disordinò il sistema dello addebito delle foglie, e cioè la contazione a foglia intera, e poscia il discarico della bassa foglia dopo raccolta e disseccata dal coltivatore.

Ma appena quella disposizione fu revocata, l'azienda si rimise nel suo regolare andamento, e del contrabbando oggi non esiste che un lontano ricordo.

Dunque la preoccupazione del contrabbando non ha valore.

Ne ha apparentemente maggiore, l'eccezione che il monopolio non avrebbe che uso fare, di una esuberante produzione di Cattaro, perchè pel passato, esso era la materia prima del tabacco da fiuto; ma oggi che non fiutano tabacco più neppure i preti, e le tabacchiere sono una memoria storica, che si ammira nella Mostra di Castel Sant'Angelo, l'Amministrazione sostiene, che non avrebbe da dare altra destinazione a quel tabacco.

Ebbene nella tornata della Camera del 30 marzo 1901 il ministro delle finanze del tempo, onorevole Wollemborg, nostro stimato collega, presentò un progetto di legge composto di un unico articolo: «È istituita una nuova qualità di trinciato di terza qualità, che sarà venduto al pubblico a lire 5 il chilo. Con disposizione ministeriale saranno stabiliti i luoghi e il tempo della vendita».

La Commissione parlamentare, relatore l'onorevole Stelluti-Scala, modificò l'articolo solo nel capoverso, in questi termini:

«Fino al 31 dicembre 1905 la vendita con disposizioni ministeriali potrà restare limitata a luoghi determinati».

Le ragioni che determinarono la presentazione del progetto di legge Wollemborg,

sono contenute nella relazione che lo accompagnava.

Sono pochi periodi: permettete che li legga:

«Il desiderio di rendere sempre più accessibile alle classi meno agiate, anche i consumi voluttuari, a cui hanno pure diritto, è la ragione prima del disegno di legge, che ho l'onore di presentare per la istituzione di una nuova qualità di trinciato a prezzo minimo.

«Le nostre tariffe di vendita sono tali, da doverle ritenere, in talune regioni, e presso i consumatori meno abbienti, quasi proibitive.

«Ne trae danno l'intera azienda del monopolio, insidiata più largamente dal contrabbando, che attinge alle sorgenti estere ed alle coltivazioni indigene, prodotti di minor costo.

«Infatti il consumo testatico complessivo per quanto lievemente in rialzo, da qualche anno, specie per migliorate condizioni generali economiche del paese, e per bontà dei nostri manufatti, è molto al di sotto del nostro, di un quarto di secolo, e di quello di ogni altro Stato d'Europa.

«Nè è lecito sperare che un notevole incremento venga dalle classi superiori, perchè meno oscillanti nei consumi. Deve dunque l'Amministrazione dei tabacchi, come azienda commerciale, contare di più sulle forze minori, raccogliendole, incoraggiandole, offrendo a loro il modo di profittare il più possibile, di vantaggi, che lo Stato, appunto perchè ne ha la privativa, deve anche distribuire con equità. Esaminando le medie dei consumi, appare questa legge fondamentale: dove vi è più consumo di tabacchi, si vende più trinciato, perchè il maggior coefficiente è il concorso popolare il quale non è però uniforme in tutte le regioni d'Italia; di qui la necessità di aiutare prima e specialmente le popolazioni più evidentemente sottratte per loro condizione pecuniaria, al più alto tenore di vita. Per tali considerazioni, indipendentemente dalla immediata ripercussione che sarebbe inevitabile sui normali introiti, e non trascurabile di fronte alle esigenze del bilancio industriale del monopolio, sento di dovere proporre che la nuova qualità di trinciato sia introdotta gradualmente nel consumo, con criteri sperimentali, in relazione ai bisogni e al gradimento del prodotto, nelle varie provincie, pur mantenendo il proposito di estenderla un po' per volta a tutto lo Stato».

È evidente che con questo disegno di legge si tendeva a conciliare, così gli interessi della finanza come quelli dei coltivatori, con quelli dei consumatori. Ed era ispirato ad una mirabile armonia di intenti, che avrebbe potuto così soddisfare alle varie esigenze della azienda dello Stato; e la Commissione parlamentare raccomandava caldamente alla Camera l'accoglimento di quel progetto di legge, ispirandosi nei medesimi criteri del ministro. Viceversa, non se ne è fatto mai nulla; perchè? Voi stesso, onorevole ministro, non ve l'abbiate a male, forse ignorate l'esistenza di questo disegno di legge; perchè l'amministrazione non ve ne avrà tenuto informato. Perchè? La mia spiegazione è questa: l'Amministrazione del monopolio ha voluto risparmiarsi le noie ed i fastidi del nuovo esperimento, trovando più comodo persistere nel rifiuto ad una maggiore estensione di quella coltura. Ma è forse una capricciosa ostinazione questa dei comuni; è un'illecita aspirazione a speculare sul contrabbando? No. Rispondo anche a questi dubbi, con le considerazioni del memoriale. Le popolazioni preferiscono il Cattaro agli altri tabacchi:

a) perchè esso richiede maggiore mano d'opera, per la preparazione dei terreni, per l'innaffiamento, per la cura e per il disseccamento, e quindi l'utile va ripartito per un maggior numero di lavoratori;

b) perchè sebbene in un'eguale estensione di terreno, si possa coltivare un maggior numero di piante di altra specie di tabacco diverse dal Cattaro, queste e per la robustezza della pianta, e per il numero e la grandezza della foglia, danno un prodotto triplo;

c) perchè trattandosi di una produzione divenuta oramai indigena, e più resistente alle variazioni del clima, meno soggetta ai parassiti, il terreno è ad essa più propizio e perciò più sicuro il raccolto.

Se dunque tentando una nuova trasformazione del Cattaro, in una specie di tabacco di consumo popolare, sia pure circoscritto alla regione, si trova il modo di conciliare gli interessi dello Stato con quello dei coltivatori, o perchè chiudersi nel rifiuto ostinato, quasi crudele, e senza alcuna apparente giustificazione?

E per non abusare più oltre della pazienza della Camera, e vostra, onorevole ministro, di cui sono un sincero estimatore ed amico, io conchiudo, manifestando una speranza.

Quasi tutti i vostri predecessori ministri

di finanza hanno dato il battesimo del loro nome ad una nuova specie di sigari, introdotta nei consumi. E così abbiamo avuto i sigari Cavour, i Sella, i Minghetti, i Magliani, i Crispi, ecc. È anche questa una forma di gloria. Una gloria è vero, che se ne va in fumo: ma che cosa è mai essa stessa la gloria, se non... fumo?

Or bene, onorevole Facta, se i vostri predecessori hanno dato il loro nome a qualità di sigari alquanto aristocratiche, oggi che i tempi volgono verso la democrazia, dovete contentarvi di dare il vostro nome, a questa nuova qualità di trinciato, a buon mercato.

C'è un inconveniente è vero: che fino ad oggi, il più umile contribuente può fumarsi un ministro intero. Voi sareste destinato ad essere consumato in frazioni, perchè i consumatori andrebbero dal tabaccaio, per domandare uno o due soldi di Facta. Ma non potrebbe essere anche questa un'affermazione di finanza democratica? (Bene!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole Pellegrino ha fatto tre ordini di raccomandazioni, cioè di miglioramento, di regolamento e tecniche.

Quanto alle raccomandazioni di miglioramento non ho che a riferirmi a quanto ho già detto qui nella Camera.

È vero che egli con un simpatico eufemismo ha detto che più che leggi di miglioramento si tratta di leggi di perequazione; egli sa però che queste leggi si riducono sempre a far spendere del denaro.

Quanto alle raccomandazioni di ordine regolamentare, consento con lui che i nostri regolamenti, per il continuo mutarsi delle condizioni, debbono da parte dell'amministrazione subire qualche modificazione e quindi sotto questo punto di vista non ho alcuna difficoltà ad accogliere la sua raccomandazione.

Riguardo alla questione tecnica, che egli ha sollevato, non potrei, non avendo le cognizioni tecniche necessarie, dirgli quanto vi possa essere da fare in proposito. Siccome però la sua raccomandazione tende al miglioramento della nostra azienda dei tabacchi e ad un aumento del consumo, io volentieri lo accolgo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 212 in lire 940,000.

Capitolo 213. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, lire 40,000.

Capitolo 214. Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del R. Istituto di Scafati ed a stadi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute, lire 155,000.

Capitolo 215. Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative, lire 120,000.

Capitolo 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000,000.

Capitolo 217. Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi, lire 40,000.

Capitolo 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa e contributo dello Stato per il personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza, lire 1,650,000.

Capitolo 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi, lire 125,000.

Capitolo 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, d'ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici, lire 4,300,000.

Capitolo 221. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 470,000.

Capitolo 222. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinale, di visite medico-collegiali per l'am-

missione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie e gli uffici per le coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti alla amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni, lire 50,000.

Capitolo 223. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinale; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti, lire 175,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. Brevi parole per raccomandare all'onorevole ministro il sale denaturato per la pastorizia, che può essere di gran vantaggio all'agricoltura, specialmente nelle annate umide, come questa. Ora il suo uso è contornato da tante vessazioni, da tante difficoltà, che quasi non si usa da nessuno, tranne che dalle grandi aziende, che hanno modo di poterlo prelevare. Questo sale non si può prelevare che in grandi quantità e in località molto distanti le une dalle altre. Io insistei già su questa questione e torno ad insistervi, perchè è di grande importanza. Non si tratta di accrescere le spese, ma solo di rendere più accessibile alla agricoltura questo sale, che per essa è di grande utilità.

FACTA, ministro delle finanze. Accetto ben volentieri la raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 223 s'intende approvato in lire 175,000.

Capitolo 224. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi, lire 12,000.

Capitolo 225. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 130,000.

Sali. — Capitolo 226. Personale di ruolo delle saline (*Spese fisse*), lire 261,000.

Capitolo 227. Personale di ruolo delle saline — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 750.

Capitolo 228. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (*Spesa obbligatoria*), lire 1,600,000.

Capitolo 229. Pensioni agli operai delle saline (*Spese fisse*), lire 80,000.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo che in quest'articolo 229 sia fatta la stessa correzione che è stata fatta in altri, e cioè che si dica *spese obbligatorie* invece di *spese fisse*.

PRESIDENTE. Sta bene; allora nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 229 resta approvato nella somma di lire 80,000, con la correzione proposta dall'onorevole ministro delle finanze.

Capitolo 230. Indennità ai rivenditori di generi di private per il trasporto dei sali (*Spese d'ordine*), lire 2,000,000.

Su questo capitolo era iscritto l'onorevole Patrizi; ma non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 230 resta approvato in lire 2,000,000.

Capitolo 231. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali — Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta, lire 40,000.

Capitolo 232. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (*Spesa obbligatoria*), lire 943,000.

Capitolo 233. Compra dei sali (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 234. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (*Spesa obbligatoria*), lire 3,100,000.

Capitolo 235. Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute, lire 43,000.

Capitolo 236. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 237. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (*Spesa d'ordine*), lire 250,000.

Tabacchi e sali. — (*Spese promiscue*). — Capitolo 238. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 327,240.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Molto lodevolmente la direzione generale delle private aveva preso la iniziativa di una graduale trasformazione dei magazzini di deposito in sezioni di deposito, da annettersi ai magazzini di vendita, anche allo scopo di far realizzare qualche economia all'amministrazione dello Stato. L'esperimento doveva cominciare in parecchie città, fra le quali era anche Sassari. Però il provvedimento pare che abbia incontrato ostacoli, che io non conosco. Mi limito quindi a rivolgere preghiera all'onorevole ministro perchè voglia rimuovere gli ostacoli, se esistono, e disporre perchè si affretti la istituzione in Sassari della sezione del magazzino di deposito, in com-

penso della molto inopportuna soppressione del magazzino, avvenuta parecchi anni sono.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non conosco questo particolare di amministrazione, ma m'informerò della cosa per vedere se si possa accogliere la domanda.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 238 in lire 327,240.

Capitolo 239. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,870.

Capitolo 240. Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture, lire 50,000.

Capitolo 241. Aggio a titolo di stipendi ai magazzini di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (*Spesa d'ordine*), lire 610,000.

Capitolo 242. Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verifica e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta, lire 45,000.

Capitolo 243. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti, lire 20,000.

Capitolo 244. Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi, lire 9,000.

Capitolo 245. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei rivenditori dei generi di privativa (*Spesa d'ordine*), lire 4,395,000.

Capitolo 246. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabac-

chi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali, lire 47,000.

Capitolo 247. Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse, lire 25,000.

Capitolo 248. Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 8 novembre 1909, n. 375, lire 11,000.

Capitolo 249. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 250. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Capitolo 251. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 3,000.

Capitolo 252. Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 110,000.

Capitolo 253. Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di vendita dei sali e dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 75,000.

Chinino. — Capitolo 254. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,560,000.

Capitolo 255. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 256. Aggio di rivendita dei preparati chiuacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (*Spesa d'ordine*), lire 160,000.

Capitolo 257. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (*Spesa obbligatoria*), lire 674,000.

Capitolo 258. Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive — Spese generali di amministrazione*. — *Servizi diversi*. — Capitolo 259. Stipendio agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 15,868.

Capitolo 260. Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 700.

Capitolo 261. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 5,110.

Capitolo 262. Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro, lire 22,600.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del Demanio*. — *Servizi diversi del Demanio*. — Capitolo 263. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Capitolo 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 265. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al regio teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 266. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, lire 1,000.

Capitolo 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 268. Assegni agli investiti di benefici di regio patronato - Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 110,000.

Beni delle confraternite romane. — Capitolo 270. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite

romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 500.

Capitolo 271. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa obbligatoria*), lire 200.

Capitolo 272. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 300.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 273. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), lire 500.

Capitolo 274. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 275. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,300,000.

Capitolo 276. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901) (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Amministrazione delle private. — Capitolo 277. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi, lire 95,000.

Capitolo 278. Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (*Spesa ripartita*) (Tredicesima annualità), lire 12,000.

Capitolo 279. Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze,

giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 (Quarta annualità), lire 170,000.

Capitolo 280. Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Quarta annualità), lire 15,000.

Capitolo 281. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1908, numero 445) (Quarta annualità), lire 15,000.

Capitolo 282. Supplemento all'assegnazione autorizzata dalla legge 9 luglio 1905, numero 409, occorrente per completare la costruzione della manifattura dei tabacchi in Bari (Seconda rata) (Legge 17 luglio 1910, n. 517), lire 100,000.

Categoria III. *Movimento di capitali. — Estinzione di debiti.* — Capitolo 283. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 284. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Partite che si compensano nell'Entrata. — Capitolo 285. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 286. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 680,000.

Capitolo 287. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempriabili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempriabile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 288. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 230,000.

Capitolo 289. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di

impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 193,000.

Capitolo 290. Spese dell'azienda dei regi Tratturi del Tavoliere di Puglia, da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (articolo 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746), per memoria.

Categoria IV. — *Partite di giro. — Servizi diversi.* — Capitolo 291. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1 milione 894,366 e centesimi 25.

Dazio di consumo. — Comune di Napoli. — Capitolo 292. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (*Spesa d'ordine e fissa*), lire 13,215,000.

Capitolo 293. Personale civile per la riscossione del dazio (*Spesa d'ordine*), 533,180 lire.

Capitolo 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 53,830.

Capitolo 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (*Spesa d'ordine*), lire 738,800.

Capitolo 296. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 40,900.

Capitolo 297. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 298. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 299. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (*Spesa d'ordine*), 10,000 lire.

Capitolo 300. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spesa d'ordine*), 37,000 lire.

Capitolo 301. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (*Spesa d'ordine*), lire 50,000.

Comune di Roma. — Capitolo 302. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, (serie 3ª), dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (*Spesa d'ordine e fissa*), lire 15,000,000.

Capitolo 303. Personale civile per la riscossione del dazio (*Spesa d'ordine*), 579,962 lire.

Capitolo 304. Personale civile per la riscossione del dazio consumo — Indennità di residenza in Roma (*Spesa d'ordine*), 102,450 lire.

Capitolo 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 70,610.

Capitolo 306. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (*Spesa d'ordine*), lire 483,800.

Capitolo 307. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 58,400.

Capitolo 308. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 310. Acquisto, trasporto, riparazioni, e manutenzione del materiale (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spesa d'ordine*), lire 110,000.

Capitolo 312. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (*Spesa d'ordine*), lire 85,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali di amministrazione.* — Ministero, lire 3,097,786.

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour, lire 6,088,805.

Servizi diversi, lire 2,115,112.

Debito vitalizio, lire 12,470,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 10,831,044.

Amministrazione delle tasse sugli affari, lire 14,065,500.

Amministrazione del Demanio:

Servizi diversi del demanio, lire 9 milioni e 785,378.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour), lire 895,600.

Asse ecclesiastico, lire 661,000.

Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai, lire 33,250.

Amministrazione delle imposte dirette e

della conservazione del catasto, lire 21 milioni e 629,010.

Corpo della guardia di finanza, lire 24 milioni e 985,000.

Amministrazione delle gabelle:

Spese generali, lire 647,930.

Tasse di fabbricazione, lire 5,080,430.

Dogane, lire 9,409,107.

Dazio di consumo, lire 25,826,099.

Ufficio trattati e legislazione doganale, lire 56,350.

Amministrazione delle privative:

Spese generali, lire 310,810.

Servizio del lotto, lire 50,318,610.

Tabacchi, lire 65,587,715.

Sali, lire 8,832,950.

Tabacchi e sali (*Spese promiscue*), lire 5,830,110.

Chinino, lire 2,484,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 281,041,596.

Titolo II. *Spesa straordinaria* — Categoria I. *Spese effettive* — *Spese generali di amministrazione* — Servizi diversi, lire 44,278.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del demanio:

Servizi diversi del demanio, lire 59,800.

Asse ecclesiastico, lire 171,000.

Beni delle confraternite romane, lire 1,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto, lire 3,202,500.

Amministrazione delle privative, lire 407,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 3,885,578.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 20,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 1,163,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 1,183,000.

Totale del titolo II. — (*Spesa straordinaria*), lire 5,068,578.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 286,110,174.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 33,288,298.25.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)*, lire 284,927,174.

Categoria III. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 1,183,000.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 33,288,298.25.

Totale generale a cui ascende il bilancio delle finanze, lire 319,398,472.25.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205). — Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma, lire 263,969.88.

Entrate diverse. — Capitolo 2. Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla massa stessa perchè colpite da prescrizione, lire 120,000.

Capitolo 3. Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla massa del Corpo, lire 2,000.

Capitolo 4. Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del corpo, lire 30,000.

Capitolo 5. Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluti a favore della massa, lire 11,000.

Capitolo 6. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del corpo, lire 1,100,000.

Capitolo 7. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti del vestiario, per memoria.

Capitolo 8. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 1,000.

Capitolo 9. Vendita di mobili e proventi eventuali diversi, lire 1,200.

Capitolo 10. Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (Categoria I — Spese effettive), lire 3,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria III. Movimento di capitali. — Massa del corpo. — Capitolo 11. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti vestiario, per memoria.

Massa individuale. — Capitolo 12. Assegni di primo corredo, lire 409,000.

Capitolo 13. Ritenute ordinarie e straordinarie, lire 1,150,000.

Capitolo 14. Depositi volontari, ritenute d'ospitalità e punizioni, lire 250,000

Capitolo 15. Versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal corpo, lire 1,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 16. Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti, lire 815,000.

Capitolo 17. Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 47,912.50.

Partite che si compensano nella spesa. —

Capitolo 18. Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali, lire 15,000.

Capitolo 19. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari, lire 35,000.

Capitolo 20. Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo, lire 35,000.

Capitolo 21. Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla massa, lire 5,000.

Capitolo 22. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 20,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. — Entrata ordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive. — Massa del corpo :

Redditi patrimoniali, lire 263,969.88;

Entrate diverse, lire 1,268,200;

Totale della categoria I, lire 1,532,169.88.

Titolo II. — Entrata straordinaria. — Categoria III. — Movimenti di capitali. — Massa del Corpo, per memoria :

Massa individuale, lire 1,810,000;

Premi di rafferma, lire 862,912.50;

Partite che si compensano nella spesa, lire 110,000;

Totale della categoria III, 2,782,912.50

lire.

Totale generale, lire 4,315,082.38.

Titolo I. — Spesa ordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese d'Amministrazione e diverse. Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse), lire 38,700.

Capitolo 2. Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere ed al controllore, ed ai so-

mandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini-vestiario (*Spese fisse*), lire 25,720.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo, lire 7,750.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa (*Spesa obbligatoria*), lire 1,050,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, lire 3,400.

Capitolo 7. Spese per stampe, registri e legatura, lire 4,000.

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa, lire 18,000.

Capitolo 9. Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario, (*Spese fisse*), lire 11,000.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 38,000.

Capitolo 11. Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della massa, lire 5,300.

Capitolo 12. Retribuzione di quote di punizione per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale, (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32, del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 14. Spese casuali, lire 8,500.

Spese d'istituto. — Capitolo 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a' termini dell'articolo 40 della legge organica, lire 140,000.

Capitolo 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 34,275.62.

Capitolo 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie ed indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi, lire 85,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 30,034.26.

Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 8,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 20. Spese per l'impianto di infermerie speciali, lire 23,000.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Massa individuale. — Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (*Spesa d'ordine*), lire 410,000.

Capitolo 23. Pagamento dei crediti di Massa (*Spesa d'ordine*), lire 300,000.

Capitolo 24. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (*Spesa obbligatoria*), lire 1,100,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 25. Pagamenti di premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 862,912.50.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 26. Pagamento per conto di ufficiali (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 28. Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 30. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Massa del Corpo:

Spese d'Amministrazione e diverse, lire 1,211,870.

Spese d'istituto, lire 259,275.62.

Fondi di riserva, lire 38,024.26.

Totale della Categoria I, lire 1,509,169.88.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Massa del Corpo, lire 23,000.

Categoria III. — *Movimenti di capitali.* — Massa del Corpo, *per memoria.*

Massa individuale, lire 1,810,000.

Premi di rafferma, lire 862,912.50.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 110,000.

Totale della Categoria III, lire 2,782,912 e centesimi 50.

Totale della spesa straordinaria, lire 2,805,912.50.

Totale generale, lire 4,315,082.38.

Riassunto. — Titolo I. — Categoria I. — *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.*

— Entrata, lire 1,532,169.88.

Spesa, lire 1,509,169.88.

Differenza, + lire 23,000.

Titolo II. — Categoria I. — *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire ».

Spesa, lire 23,000.

Differenza, — lire 23,000.

Riepilogo della Categoria I. — *Parte ordinaria e straordinaria.* — Entrata, lire 1,532,169.88.

Spesa, 1,532,169.88.

Differenza, lire ».

Categoria III. — *Movimento di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 2,782,912.50.

Spesa, lire 2,782,912.50.

Differenza, lire ».

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della Categoria I, lire ».

Differenza della Categoria III, lire ».

Differenze totali, lire ».

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti da esso promossi.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, iscritti « per memoria » negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(È approvato).

Si dia lettura degli elenchi 1 e 2 annessi al disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.

Capitolo 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento d'Amministrazione.

Capitolo 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.

Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.

Capitolo 23. Pagamento dei crediti di Massa.

Capitolo 24. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.

Capitolo 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo 26. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed as-

segni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 28. Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo.

Capitolo 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo 30. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO n. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Capitolo 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.

Capitolo 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.

Capitolo 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.

Capitolo 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie, ed indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.

Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.

Capitolo 23. Pagamento dei crediti di Massa.

Capitolo 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, i due elenchi testè letti

s'intendono approvati insieme con l'articolo 2 a cui si riferiscono. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1911 — Tip. della Camera dei Deputati